


Commissione TRIBUTARIA

Regionale dell'Emilia Romagna

Massimario delle Commissioni Tributarie dell'Emilia Romagna

ANNO 2001

COORDINAMENTO ORDINI
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DELL'EMILIA-ROMAGNA



BOLOGNA
FERRARA
FORLÌ - CESENA
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
RIMINI

MASSIMARIO 2001



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per le Politiche Fiscali
Commissione Tributaria Regionale
dell'Emilia Romagna
Via Paolo Nanni Costa n. 28 – Bologna
Tel 051319411 Fax 051319478

IL PRESIDENTE

In pieno accordo con quanto espresso dal Presidente Vicario dott. Pietro Sullo, si condivide il convincimento che l'attività dell'Ufficio del Massimario si riveli utile per i fini della Giustizia Tributaria.

Bologna, settembre 2004

Il Presidente
Aldo SCOLA

Errata Corrige

Si precisa che per mero errore di trascrizione le seguenti sentenze sono state emesse dalla **Commissione Tributaria Regionale di Bologna** anziché dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| n. 6 del 24/10/01 a pag. 10 | n. 307 del 23/11/01 a pag. 32 | n. 12 del 15/11/01 a pag. 51 |
| n. 88 del 08/06/01 a pag. 10 | n. 308 del 23/11/01 a pag. 32 | n. 33 del 14/03/01 a pag. 52 |
| n. 153 del 12/11/01 a pag. 11 | n. 161 del 10/10/01 a pag. 34 | n. 167 del 01/10/01 a pag. 52 |
| n. 49 del 07/05/01 a pag. 12 | n. 14 del 20/11/01 a pag. 35 | n. 74 del 05/04/01 a pag. 53 |
| n. 5 del 08/02/01 a pag. 12 | n. 32 del 20/03/01 a pag. 36 | n. 223 del 10/12/01 a pag. 53 |
| n. 59 del 08/03/01 a pag. 12 | n. 17 del 20/11/01 a pag. 37 | n. 49 del 08/03/01 a pag. 56 |
| n. 122 del 17/11/01 a pag. 13 | n. 111 del 29/09/99 a pag. 38 | n. 49 del 08/03/01 a pag. 56 |
| n. 181 del 25/09/01 a pag. 13 | n. 173 del 10/10/01 a pag. 38 | n. 169 del 12/07/01 a pag. 57 |
| n. 2 del 08/02/01 a pag. 13 | n. 66 del 02/05/01 a pag. 39 | n. 57 del 08/05/01 a pag. 58 |
| n. 235 del 22/11/01 a pag. 14 | n. 68 del 16/05/01 a pag. 39 | n. 50 del 08/03/01 a pag. 58 |
| n. 75 del 04/05/01 a pag. 17 | n. 131 del 27/06/01 a pag. 39 | n. 50 del 08/03/01 a pag. 59 |
| n. 96 del 16/05/01 a pag. 21 | n. 33 del 12/12/01 a pag. 40 | n. 247 del 22/11/01 a pag. 60 |
| n. 281 del 14/12/01 a pag. 24 | n. 219 del 08/10/01 a pag. 43 | n. 171 del 01/10/01 a pag. 60 |
| n. 25 del 07/03/01 a pag. 25 | n. 89 del 23/05/01 a pag. 46 | n. 38 del 21/02/01 a pag. 61 |
| n. 266 del 29/11/01 a pag. 27 | n. 1 del 11/10/01 a pag. 47 | n. 206 del 21/11/01 a pag. 61 |
| n. 25 del 15/02/01 a pag. 28 | n. 238 del 10/12/01 a pag. 48 | n. 25 del 24/11/01 a pag. 65 |
| n. 10 del 15/11/01 a pag. 29 | n. 97 del 16/05/01 a pag. 50 | n. 244 del 29/11/01 a pag. 67 |
| n. 131 del 10/10/01 a pag. 29 | n. 198 del 08/10/01 a pag. 51 | n. 138 del 10/10/01 a pag. 67 |
| n. 23 del 20/11/01 a pag. 30 | n. 9 del 15/11/01 a pag. 51 | |

MASSIMARIO
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELL'EMILIA ROMAGNA
ANNO 2001

Con la collaborazione



PRESIDENTE

Aldo SCOLA

DIRETTORE

Ippolito POLIDORI

DIRETTORE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO

Giancarlo FERRUCINI

REDATTORI DELLE MASSIME

Omero BELLUZZI

Lorenzo DOCIMO

Andrea FANTINI

Daniela GOBBI

Giuseppe PIRRUCCIO

Paolo VALERI

COLLABORATORI

Maira RANUZZI

Nicolino IACOVACCIO

PRESENTAZIONE

Il nuovo processo tributario - previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, ma operativo dal 1° aprile 1996 - si caratterizza, oltre che per una maggiore snellezza conseguente alla soppressione della Commissione Tributaria Centrale (e, quindi, alla riduzione da tre a due dei gradi di giudizio di merito), per una maggiore assimilazione al processo civile, per il tentativo di ridurre le liti infondate (con la previsione dell'obbligo di assistenza tecnica per le cause di maggiore entità e della condanna alle spese in caso di soccombenza), nonché per la trasformazione del potere di controllo del Presidente di Sezione in una vera e propria fase processuale (con l'esame preliminare del ricorso seguito, al verificarsi dei relativi presupposti, dalla dichiarazione di inammissibilità manifesta o dalla pronuncia di sospensione, interruzione, estinzione del processo da adottare con decreti impugnabili innanzi alla Commissione).

In armonia con tale rinnovato quadro normativo si è sviluppata l'attività della Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna, attività della cui correttezza, nell'applicazione delle nor-

me relative allo svolgimento della funzione giurisdizionale, costituisce indice significativo il relativamente modesto numero di ricorsi proposti alla Corte di cassazione (nell'anno 2003 circa il 15%, di cui circa il 4% accolti).

Di tale attività il Massimario qui presentato costituisce espressione di sintesi, avente come obiettivo quello di costituire - grazie all'illustrazione dei precedenti giurisprudenziali più significativi - un utile strumento di supporto all'opera di coloro che sono chiamati a confrontarsi con le complesse problematiche che vengono ad essere coinvolte nel contenzioso tributario: se il pregevole lavoro svolto dall'Ufficio del Massimario di questa Commissione raggiungerà detto obiettivo, non potranno che giovarsi sia l'azione dei soggetti che sono normalmente parti del processo tributario sia quella degli stessi giudici che vi sono preposti.

E quindi con l'auspicio che possa risultare utile a tutti coloro che operano nel campo della giustizia tributaria che il Massimario della giurisprudenza di questa Commissione viene dato alle stampe.

Il Presidente f.f.

Pietro SULLO





Il CODER riunisce, nell'ambito di un coordinamento, tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna e precisamente gli Ordini di: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Rimini.

Il CODER ha statutariamente lo scopo di coordinare le attività degli Ordini aderenti, favorendo l'aggregazione tra gli Ordini stessi, la ricerca e lo sviluppo di programmi comuni, l'organizzazione di manifestazioni culturali e convegni, la gestione coordinata delle attività in connessione e nei confronti del Consiglio Nazionale, e la diffusione di pubblicazioni di interesse per la categoria e la collettività.

Il CODER, raggruppamento di enti pubblici non economici quali appunto gli Ordini professionali, forte di questa identità culturale ha sentito come un preciso dovere l'adoperarsi per la diffusione, nell'interesse dell'intera collettività, di un importante strumento come questo volume riportante gli indirizzi assunti dalla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna nelle

questioni di maggiore rilevanza sia dal punto di vista scientifico che da quello puramente pratico ed operativo.

Uno strumento di cultura e di confronto, utile per tutti gli operatori del diritto e della pratica tributaria, ma anche uno strumento importante per tutti coloro che desiderano conoscere ed approfondire una materia di grande interesse generale.

Tutto ciò è stato possibile grazie al grande spirito di servizio ed alla profonda dedizione di alcuni magistrati della Commissione Tributaria Regionale, ed alla indispensabile collaborazione del collega Giancarlo Ferrucini che riveste la carica di Direttore dell'Ufficio del Massimario della medesima Commissione Tributaria: a tutti loro un vivissimo e sentito ringraziamento per l'impegno profuso e per aver reso possibile questa opera.

Così come spesso riportiamo nei nostri slogan, abbiamo cercato, anche in questa occasione, di portare un contributo di qualità al servizio del pubblico interesse.

Il Presidente
Daniele Diamanti

Presidenza di turno: c/o Ordine Dottori Commercialisti di Ravenna
48100 Ravenna – Viale della Lirica, 15
Tel. 0544.407881 – Fax 0544.407882 – E-mail: segreteria@odc.ra.it



UNIONE REGIONALE
COLLEGI RAGIONIERI DELL'EMILIA-ROMAGNA

40121 BOLOGNA - Via F.lli Cairoli n. 11 - Tel. (051) 649.09.44 - 649.25.59 Fax 649.21.46

L'Unione Regionale Collegi Ragionieri dell'Emilia Romagna fu costituita il 15 giugno 1969 dal Rag. Emilio Vivaldi, Presidente del Collegio dei Ragionieri di Bologna.

L'Unione, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Collegio, ha lo scopo di coordinare e promuovere le attività dei Consigli dei Collegi aderenti per una efficace tutela della professione, assicurandone l'indipendenza ed il prestigio. Il Consiglio è formato dai nove Presidenti dei Collegi Provinciali più precisamente dai Collegi Ragionieri di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Dal 21 marzo 2001 presiede il Dott.

Rag. Massimo Maiarelli, presidente del Collegio Ragionieri di Ferrara.

L'iniziativa del direttore dell'Ufficio del massimario Dott. Giancarlo Ferrucini di elaborare unitamente ai Magistrati della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna il massimario delle sentenze del 2001 trova la piena adesione dei ragionieri commercialisti dell'Emilia Romagna i quali auspicano che tale iniziativa possa essere ripetuta anche per gli anni a seguire.

Il Consiglio Direttivo dell'Unione Regionale Collegi Ragionieri dell'Emilia Romagna porge un sentito ringraziamento per l'utile ed interessante lavoro svolto.

Il Presidente
Massimo MAIARELLI

LEGENDA

Accertamento imposte sui redditi. Erogazione somme ai dipendenti in nero. Equiparazione a compensi societari. Mancata valutazione dei costi. Motivazione per relationem. Utilizzo prove testimoniali. Illegittimo.

INTITOLAZIONE

Comm. Prov. Parma, Sez. 1

COMMISSIONE SEZIONE

Sentenza n. 43 del 24/07/01

NUMERO E

Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

DATA SENTENZA

PRESIDENTE E RELATORE

1) A fronte di pagamenti irregolari di prestazioni di lavoro subordinato, nel processo tributario, è ragionevolmente sostenibile che siano stati prodotti altrettanti ricavi, il cui ammontare deve essere assoggettato a tassazione. 2) In caso di rettifica induttiva non è applicabile la norma contenuta nell'art. 75, 4° comma, del TUIR secondo cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un'incidenza percentualizzata dei costi. 3) E' legittima la motivazione per rinvio a pvc, se questo è conosciuto dal contribuente. 4) Nella fase di accertamento le dichiarazioni rese da terzi hanno un valore accessorio, assumono, cioè, la natura di elemento indiziante. Nel caso di specie l'Ufficio ha fondato gli atti impugnati unicamente su dichiarazioni rese dai dipendenti.

MASSIMA

D.P.R. 917/86, art. 75, comma 4

RIFERIMENTI

Red. Massima, Docimo L.

REDATTORE MASSIMA

ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI

Accertamento imposte sui redditi - Erogazione somme ai dipendenti in nero - Equiparazione a compensi societari - Mancata valutazione dei costi - Motivazione per relationem - Utilizzo prove testimoniali - Illegittimo.

Comm. Prov. Parma, Sez. 1

Sentenza n. 43 del 24/07/01

Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

1) A fronte di pagamenti irregolari di prestazioni di lavoro subordinato, nel processo tributario, è ragionevolmente sostenibile che siano stati prodotti altrettanti ricavi, il cui ammontare deve essere assoggettato a tassazione. 2) In caso di rettifica induttiva non è applicabile la norma contenuta nell'art. 75, 4° comma, del TUIR secondo cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un'incidenza percentualizzata dei costi. 3) E' legittima la motivazione per rinvio a pvc, se questo è conosciuto dal contribuente. 4) Nella fase di accertamento le dichiarazioni rese da terzi hanno un valore accessorio, assumono, cioè, la natura di elemento indiziante. Nel caso di specie l'Ufficio ha fondato gli atti impugnati unicamente su dichiarazioni rese dai dipendenti.

D.P.R. 917/86, art. 75 comma 4

Red. Massima, Docimo L.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamento di maggiori corrispettivi ai fini IVA in applicazione dei parametri di cui alla Legge 549/95 e D.P.C.M. 29.1.1996 - Legittimità - Sussiste - Onere della prova contraria compete al contribuente.

Comm. Prov. Parma, Sez. 1

Sentenza n. 71 del 08/11/01

Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

L'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, 1° c. lett. d D.P.R. 600/73 fondato sulla applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29.1.1996 è legittimo in presenza di dicotomia fra i corrispettivi dichiarati e quelli emergenti dai parametri e trova la propria legittimità da presunzione avente i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Compete al contribuente fornire prova adeguatamente documentata che le rettifiche in aumento operate dall'Ufficio sono infondate e non rispondenti alla sua realtà imprenditoriale e/o professionale. Vi è inversione dei ruoli probatori nel cui ambito le motivazioni dell'atto notificato dall'Ufficio assumono validità giuridica attraverso gli elementi e dati dei parametri secondo il codice di appartenenza.

L. 549/95 art. 3; D.P.R. 600/73 art. 39a

Red. Massima, Belluzzi O.

**Accertamento imposte sui redditi -
Accertamento induttivo a carico di li-
bero professionista - Legittimità -
Condizioni.**

Comm. Prov. Bologna, Sez. 35

Sentenza n. 6 del 24/10/01

Pres. Banchini M., Rel. Banchini M.

E' legittimo l'accertamento induttivo basato su presunzioni semplici e cioè sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti quali: i depositi di danaro senza adeguata giustificazione delle rimesse e la inattendibilità delle scritture contabili del contribuente.

**Accertamento imposte sui redditi -
Accertamento induttivo per mancata
registrazione per un solo giorno a
mod. I.S.T.A.T. C/60 di presenze al-
berghiere - Illegittimità - Sussiste.**

Comm. Prov. Bologna, Sez. 18

Sentenza n.88 del 08/06/01

Pres. Rosa G. F., Rel. Tarroni G.

E' illegittimo l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 600 emesso solo sulla base della mancata registrazione a Mod. ISTAT C/60 di clienti per un unico giorno. Di conseguenza l'Ufficio non può fondare la pretesa fiscale semplicemente sul presupposto della sistematica presenza di clienti non registrati -di un solo giorno- e quindi ricavi omessi, ma deve (per far ricorso al metodo induttivo) contestare i dati contabili supportati da prove documentali certe, tali da inficiare la veridicità del bilancio. Non può sostituire i rigorosi presupposti di legge con propria valutazione soggettiva fissando arbitrariamente parametri in base a: prezzi, periodi di apertura, posti letto, fondando la pretesa fiscale sul riscontro in-

diretto del volume di affari unicamente con i suddetti parametri, in assenza di altri rilievi da parte E.P.T.

D.P.R. 600/73, art. 39

Red. Massima, Belluzzi O.

**Accertamento imposte sui redditi -
Avviso di accertamento - Natura red-
dituale dell'emolumento corrisposto
al lavoratore per licenziamento illegit-
timo - Inapplicabilità della ritenuta
d'acconto prima della modifica del
1995.**

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 1

Sentenza n.4 del 31/10/01

Pres. Mossini L., Rel. Drimaco P.

In virtù dell'art. 23 D.P.R. 600/1973, che fa rinvio all'art. 16, comma 1 lett. a) del T.U. n. 917/1986, il datore di lavoro fino alla modifica del 1995 non era tenuto ad operare la ritenuta d'acconto su somme corrisposte al dirigente d'azienda a titolo di risarcimento dei danni, conseguente a licenziamento illegittimo. Soltanto con l'intervento normativo del 1995 che ha completato la lett. a) dell'art. 16 TUIR è divenuto operante per il datore di lavoro l'obbligo del prelievo anche sulle somme e i valori percepiti pur se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'A.G. o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

D.P.R. 600/73 art. 23;

D.P.R. 917/86 art. 16

Red. Massima, Gobbi D.

**Accertamento imposte sui redditi -
Avviso di accertamento - Estensione
della responsabilità per le sanzioni alla**

persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione, anche se diversa dal contribuente che benefici degli effetti della violazione - Amministratore occulto - Condicio sine qua non per l'estensione dei controlli bancari a soggetti diversi dall'indagato.

*Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 1
Sentenza n.158 del 24/12/01
Pres. Mossini L., Rel. Drimaco P.*

A norma dei D.Lgs 472/97, D.Lgs 203/98 deve dedursi che gli amministratori occulti ai sensi dell'art.5, c. 1, rispondono delle proprie azioni od omissioni, coscienti e volontarie, nonché dolose e colpose. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 472/97 è stato affermato il principio della personalizzazione, in virtù del quale la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione anche se diversa dal contribuente che benefici degli effetti della violazione stessa. Anche se l'art. 11, come modificato dal D.Lgs. 203/1998, prevede che in caso di violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, commessa dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di una società, con o senza personalità giuridica, la società, nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione, è obbligata in solido al pagamento della sanzione salvo il diritto di regresso, l'art. 27 stabilisce, che dall'1.4.98, le violazioni imputate a società, associazioni ed enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici. L'allargamento dei controlli bancari e delle indagini a soggetti diversi dal contribuente sottoposto a verifica e che non si identificano con l'indagato principale, è legittimo, in quanto le disposizioni contenute nella L. 413/91,

integrate da quelle disposte dalla L. n. 549/95 (art. 3, c. 177 e 178), fanno un generico riferimento alla figura del contribuente evidentemente inteso come potenziale titolare di capacità contributiva. Condicio sine qua non per l'estensione delle indagini è il collegamento diretto.

D.Lgs 472/97 artt. 11 e 27; D.Lgs 203/98 art. 5 c. 1; L. 413/91; L. 549/95 art. 3 c. 177 e 178

Red. Massima, Gobbi D.

Accertamento imposte sui redditi - Avviso di accertamento - Tassabilità dei canoni di locazione per l'intero ammontare, erogati dal datore di lavoro al dipendente, se ricadenti in periodi di imposta anteriori al 1998.

*Comm. Prov. Bologna, Sez.5
Sentenza n.153 del 12/11/01
Pres. Coscioni C., Rel. Contessi L.*

Le indennità di trasferimento e le indennità similari, quali il rimborso di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio, cioè le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo spostamento territoriale dell'attività lavorativa, sono componenti del reddito tassabili ai fini IRPEF per l'intero ammontare.

D.P.R. 597/73 art. 48;

D.P.R. 600/73 art. 64

Red. Massima, Gobbi D.

Accertamento imposte sui redditi - Avviso di irrogazione di sanzioni emesso dalla Conservatoria RR.II. - Obbligo di notificazione nel domicilio eletto - Sussiste.

Comm. prov. Bologna, Sez. 25
Sentenza n. 49 del 07/05/01
Pres. Pasculli V., Rel. Belluzzi O.

L'art. 17, 1° comma, D.Lgs. 546/92, fa obbligo agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria di notificare gli atti presso il domicilio elettivamente scelto dalla controparte, così come afferma pure la Circ. Min. 98/E del 28.3.1996, rendendo inammissibile l'Avviso di Irrogazione delle sanzioni se notificato in luogo diverso.

D.Lgs 347/90 artt. 3, 4 e 13; D.Lgs 546/92 art. 17 c. 1; C.C. art. 2089 c. 2; CPC art. 160

Red. Massima, Belluzzi O.

Accertamento imposte sui redditi - Cartella di Pagamento - Esclusione del carattere di perentorietà per il termine di cui all'art. 36 bis D.P.R. 600/1973.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. I
Sentenza n. 124 del 27/11/01
Pres. Pecchini L., Rel. Pecchini L.

Non è perentorio il termine fissato dall'art. 36 bis DPR 600/1973, sia perché manca una specifica sanzione per la tardività, sia perché l'art. 152 c.p.c. chiaramente statuisce che i "termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori". Anche un esame "letterale" dell'art. 36 bis induce a ritenere trattarsi di mero termine ordinatorio, rivolto ad indirizzare l'attività "interna" degli uffici. Comunque le divergenze ed interpretazioni difformi, riscontrate anche in pronunce giudiziarie, possono consentire l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 8 D.Lgs. 546/1992. *D.P.R. 600/73 art. 43 e 36 c. 2; D.P.R. 602/73 art. 17; D.Lgs 546/92 art. 8*

Red. Massima, Gobbi D.

Accertamento imposte sui redditi - IRPEF - ILOR 1991 - Determinazione reddito ai sensi dell'art. 39 - 1° comma - del D.P.R. 600/73 - Mancata valutazione da parte del giudice di tutti gli elementi prospettati - Non fondata - Rigetto appello Ufficio.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3
Sentenza n. 5 del 08/02/01

Pres. Rustico A., Rel. Campagna C.

1) Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il Giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che egli, dopo avere vagliato nel loro complesso le argomentazioni addotte dalle parti, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi gli altri rilievi e circostanze proposti. 2) L'art. 62 sexies del DL 331/93, convertito in legge 427/93 consente di accertare l'inattendibilità dei ricavi dichiarati dal contribuente solo se esistano gravi incongruenze tra gli stessi e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.

D.L. 331/93, art. 62 sexies

Red. Massima, Docimo L.

Accertamento imposte sui redditi - IRPEG - ILOR - Determinazione maggiori ricavi a seguito di indagini bancarie - Mancata restituzione questionario - Rigetto appello Ufficio.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3
Sentenza n. 59 del 08/03/01

Pres. Rustico A., Rel. Campagna C.

La mancata restituzione, da parte del contribuente, del questionario previsto dall'art. 32 del D.P.R. 600/73, ovvero la sua mancata presentazione alle convocazioni per chiarimenti, non comporta automaticamente un rovesciamento dell'onere della prova, ma il giudice può attribuire a tale circostanza un valore sintomatico. Ne consegue che le risultanze delle indagini bancarie, costituendo elementi indiziari e non prove, sono di per sé sole insufficienti a dimostrare che il contribuente abbia evaso l'imposta. A maggior ragione la pretesa dell'Ufficio è da valutare infondata se il contribuente ha fornito la prova documentale di avere risposto.

D.P.R. 600/73, art. 32

Red. Massima, Docimo L.

Accertamento imposte sui redditi - Reddito d'impresa - Avviso di accertamento - Rettifica dei ricavi e prova dell'A.F. - Carattere relativo della presunzione di onerosità della carica di amministratore.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 15

Sentenza n.122 del 17/11/01

Pres. Ferretti O., Rel. Ferretti O.

La presunzione di onerosità della carica di amministratore di una società non ha carattere assoluto, in quanto è nella libera disponibilità dello stesso non richiede il compenso. L'avviso di accertamento, relativamente alla ripresa di maggiori ricavi, deve essere motivato considerando nel suo complesso l'attività della società. Non si può infatti dimenticare che a maggiori ricavi si devono contrapporre maggiori relativi costi. Pertanto l'Ufficio non può affermare che i ricavi occultati sono

pari ad un costo non documentato. Se non si opera una verifica generale dell'attività e conseguentemente dei ricavi ragionevolmente imputabili, l'accertamento parziale non è suffragato da una pur minima prova.

Red. Massima, Gobbi D.

Accertamento imposte sui redditi - Reditometro - Applicazione retroattiva - Illegittimità.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 15

sentenza n.181 del 25/09/01

Pres. Parmeggiani, Rel. Ravaioli G.

E' illegittima l'applicazione retroattiva dei coefficienti presuntivi di reddito introdotti dal DDMM 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 ai sensi della L. 30 dicembre 1991 n. 413.

Doc. Trib.

Accertamento Imposte sui redditi - Varie - Accertamento di maggior reddito nei confronti del socio a seguito di accertamento di maggior reddito nei confronti di sdf - Inammissibilità del ricorso per notifica dell'accertamento in data successiva a quella del ricorso - Chiusura di lite fiscale pendente - Dichiarazione legittima - Rigetto appello Ufficio.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3

Sentenza n. 2 del 08/02/01

Pres. Rustico A., Rel. Neri A. M.

1) Non è da ritenere inammissibile il ricorso che, pur non contenendo l'espressa indicazione dell'atto impugnato, consenta comunque di individuare l'atto che si intende impugnare. Inoltre, la mancanza di una reale auto-

nomia patrimoniale nella società di fatto richiede ai soci maggiore attenzione ai loro interessi. 2) Correttamente i primi giudici, su istanza di parte, hanno pronunciato l'estinzione del giudizio, considerato che ai sensi dell'art. 2 quinquies - comma 4 - lett. d - della legge 656/94 la lite è pendente anche nel caso in cui il ricorso presentato sia dichiarato o ritenuto inammissibile dall'Ufficio.

L. 656/94, art. 2 quinq.

Red. Massima, Docimo L.

Accertamento imposte sui redditi - Varie - Avviso di accertamento maggior valore - Richiede motivazioni specifiche - Integrazione motivazione in sede contenziosa - Non ammissibile.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 1

Sentenza n. 292 del 13/07/01

Pres. Ferrau G., Rel. Ferrau G.

1) L'avviso di accertamento di maggior valore deve essere adeguatamente motivato non a mezzo di motivazione apodittica e stereotipata valida per tutti i casi e per qualsiasi situazione, dovendo enunciare, per essere idonea allo scopo, non solo il criterio astratto di valutazione seguito, ma anche le specificazioni concrete richieste dalla peculiarità della fattispecie. 2) Non è ammissibile integrare la motivazione dell'avviso di accertamento in sede contenziosa atteso che in tal guisa verrebbe a realizzarsi una evidente violazione del principio del contraddittorio, per non essere stato il contribuente posto in grado di contraddire a mezzo dell'atto introduttivo del giudizio.

D.P.R. 600/73, art. 42

Red. Massima, Ferrucini G.

Accertamento imposte sui redditi - IR-PEF + ILOR - Avviso di accertamento per rettifica sintetica del reddito - Applicabilità retroattiva degli indici di cui ai DD.MM 1992 - Prova contraria - Accoglimento appello contribuente.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 8

Sentenza n. 235 del 22/11/01

Pres. Paladini M., Rel. Brioli G.

I decreti ministeriali 10/9/92 e 19/11/92 hanno natura procedimentale e, pertanto, è da valutare legittima la previsione che estende l'applicabilità degli indici in essi contenuti a periodi precedenti a quelli della loro formulazione. E' comunque facoltà del contribuente dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste, o esiste in misura inferiore.

DD.MM. 10/9/92 e 19/11/92

Red. Massima, Docimo L.

Accertamento imposte sui redditi. Accertamento di maggior reddito di compartecipazione definito dalla società ai sensi dell'art. 41 bis d.p.r. 600/73 in capo ai soci - Legittimità - Sussiste.

Comm. Prov. Parma, Sez. 4

Sentenza n. 69 del 24/07/01

Pres. Ciccio G., Rel. Cornelli L.

1) L'accertamento di maggior reddito I.R.P.E.F. di compartecipazione in capo ai soci emesso ai sensi dell'art. 41 bis D.P.R. 600/73, assolutamente consequenziale a quello definito dalla società con adesione al concordato di massa è legittimo concludendosi quest'ultimo in linea generale con una dichiarazione da parte della società di un maggior reddito da imputarsi automaticamente al so-

cio. Ciò trova conferma nel disposto del comma 18 art. 9 bis D.L. 79/97 il quale costituisce titolo giuridico ai fini dell'accertamento della quota di maggior reddito nei confronti del socio. 2) L'art. 5 D.P.R. 917/86 detta un principio di carattere generale secondo cui i redditi delle società personali debbono essere imputati ai soci e ciò fa stato anche ai fini I.R.P.E.F. nei confronti dei singoli soci in ragione della loro rispettiva quota di partecipazione.

D.P.R. 600/73 artt. 41 e 43; D.L. 564/94 art. 3; L. 656/94; D.L. 79 art. 9; D.P.R. 917/86 art. 5; L. 140/97

Red. Massima, Belluzzi O.

Accertamento imposte sui redditi. Accertamento IRPEF ed IVA fondato esclusivamente sulla base dei parametri di cui al D.P.C.M. 29.1.1996 in mancanza di specifico codice dell'attività esercitata - Illegittimità - Sussiste.

Comm. Prov. Parma, Sez.4

Sentenza n. 38 del 06/06/01

Pres. De Angelis G., Rel. De Angelis G.

E' illegittimo l'Avviso di Accertamento IRPEF ed IVA per l'anno 1995 basato esclusivamente sulla applicazione dei parametri di cui al DPCM 29.1.1996 in mancanza di specifico parametro della attività esercitata e con ricorso a parametro soltanto letteralmente assimilabile. Tale parametro può essere preso soltanto a riferimento ma con dovuta adeguazione al caso specifico comportando diversamente una palese ingiustizia di risultati, e deve essere adeguato al caso concreto.

Red. Massima, Belluzzi O.

Accertamento imposte sui redditi. Avviso di accertamento di maggior reddito per recupero a tassazione di costi sostenuti da associazione esercente attività sportiva dilettantistica. Accoglimento parziale.

Comm. Prov. Forlì, Sez. 2

Sentenza n.122 del 18/11/01

Pres. Campanile P., Rel. Campana G.

E' da valutare inerente, ai sensi dell'art. 75, 5° comma del TUIR, il costo sostenuto da una società esercente attività sportiva dilettantistica per la locazione di alloggi messi a disposizione a titolo gratuito degli atleti non residenti. In caso contrario tali costi graverebbero sugli atleti in contrasto con i principi ispiratori dell'attività dilettantistica.

Analogamente sono da ritenere inerenti i costi per i consumi di gas, luce, acqua, manutenzione e postelegrafonici. Non si può dire altrettanto per le spese di pubblicità, per quelle varie e per l'ammortamento. Infine sono da valutare parzialmente deducibili le spese per ristoranti e alberghi se solo in parte è dimostrata la loro riconducibilità agli atleti.

D.P.R. 917/86; art. 75, comma 5

Red. Massima, Docimo L.

Accertamento imposte sui redditi. Iscrizione a ruolo a seguito di mancato riconoscimento eccedenza di credito di imposta IRPEF sorta anteriormente al termine di decadenza dell'azione di verifica e liquidazione della maggior imposta prevista dagli artt. 36 bis e 43 D.P.R. 600/73.

Comm. Prov. Parma, Sez. 1

Sentenza n. 99 del 31/12/01

Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

E' illegittima la iscrizione a ruolo a seguito mancato riconoscimento di eccedenza di credito di imposta formatosi anteriormente ai termini di decadenza dell'azione di verifica e la liquidazione della maggior I.R.P.E.F. in correzione di errori materiali commessi dal contribuente nel riporto del credito di imposta, per periodi anteriori alla decadenza dei termini ordinari di accertamento previsti dagli artt. 36 bis DPR 600/73 ed art. 17 DPR 602/73.

D.P.R. 600/73 artt. 36bis e 43; D.P.R. 602/73 art. 17; D.Lgs 241/97 art. 13; L. 229/99; L. 449/97 art. 28; Cass. nn. 7985/01 e 9178/01
Red. Massima, Belluzzi O.

Accertamento imposte sui redditi - Notificazioni - ICI: cartella di pagamento - Procedura di notifica.

Comm. Prov. Forlì, Sez. 2
Sentenza n. 114 del 30/11/01
Pres. Campanile P., Rel. Campana G.

L'art. 11 del D.Lgs 504/92 non prevede l'obbligo per il Comune di notificare ciascun avviso di accertamento con raccomandata singola e con busta e ricevuta di un determinato colore. Infatti il 2° comma di tale articolo precisa che la forma di notificazione da adottarsi è quella della raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre specificazioni. Ciò premesso, il fatto che il contribuente abbia ricevuto due avvisi di liquidazione nella stessa busta non comporta la nullità dell'atto per difetto di notificazione, avendo l'atto notificato raggiunto lo scopo per il quale era stato emesso -consentendo al contribuente di prendere conoscenza degli elementi costitutivi della obbligazione

tributaria- e disponendo l'art. 156 cpc che la nullità per inosservanza di forme deve essere espressamente comminata dalla legge e non desunta in via interpretativa.

D.Lgs 504/92 art. 11; CPC art. 156
Red. Massima, Docimo L.

Accertamento imposte sui redditi - Obbligo di adeguamento del reddito personale del socio al nuovo reddito di società di persone definito con adesione al concordato di massa (1995) - Sussiste - Norme sullo Statuto del Contribuente - Irretroattività - Legittimità.

Comm. Prov. Parma, Sez.1
Sentenza n. 70 del 08/11/01
Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

E' legittimo l'accertamento a carico di socio di società di persone per maggior reddito imputato ai sensi dell'art. 5 TUIR 917/86 a seguito definizione di nuovo reddito sociale ex D.L. 564/94. Sono inapplicabili le norme sullo Statuto del Contribuente per irretroattività, atteso il principio ribadito dalla Suprema Corte secondo cui i principi dallo stesso sanciti trovano applicazione per il futuro dalla data della loro entrata in vigore e non per il passato, risultando inapplicabili per il 1995.

D.P.R. 600/73 art 41; D.P.R. 177/95; D.P.R. 917/86 art. 5; D.L. 564/94; D.L. 79/97; L. 140/97 art. 9; L. 212/00
Red. Massima, Belluzzi O.

Accertamento imposte sui redditi - Programmazione dei controlli - Avviso di accertamento - Utilizzazione parametri ai sensi e per gli effetti

del combinato disposto dell'art. 3, comma 181, della legge 549/95 e del DPCM 29/1/96 - Legittimo.

Comm. Prov. Parma, Sez. I

Sentenza n. 44 del 24/07/01

Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

L'accertamento sulla base di parametri istituito dall'art. 3, commi 179-181 e seguenti della legge 549/95 consente all'Ufficio di procedere all'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lett. d, del D.P.R. 600/73, costituendo la base di una presunzione semplice. Tali parametri sono un potenziamento del metodo di accertamento analitico induttivo, in virtù del quale un eventuale scostamento riscontrato tra i dati accertati con l'applicazione dei parametri è giustificato da una presunzione avente i requisiti della gravità, precisione e concordanza. Ciò non impedisce al contribuente di dimostrare che possiede un reddito inferiore. Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito prova concreta e convincente della discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato con i parametri.

L. 549/95 art. 5 commi 179-181;

D.P.R. 600/73 art. 39

Red. Massima, Docimo L.

Accertamenti imposte sui redditi - Accertamento analitico induttivo ex art. 39, 1° comma lett.d) del D.P.R. n.600/73 - Rettifica del corrispettivo di prestazione di servizi fra due società con identica base sociale - Accertamento fondato su comportamento antieconomico del contribuente - Principio di discrezionalità dell'imprenditore - Illegittimità dell'accertamento.

Comm. Prov. Bologna, Sez. I

Sentenza n. 75 del 4/05/2001

Pres. Marchetti M., Rel. Ferrucini G.

L'accertamento analitico- induttivo di cui all'art. 39, 1° comma lett. d) del D.P.R. n. 600/73 non può essere considerato legittimo se fondato sulla circostanza che una prestazione di servizi sia stata resa tra una s.r.l. e una s.a.s. con identica base sociale. Infatti l'autonomia giuridica fra le due società esclude la presunzione che le stesse società siano ricondotte ad "un'unica società". Inoltre va affermato il principio di discrezionalità dell'imprenditore sulla scelta della prestazione ritenuta più economica per la propria impresa.

Red. Massima, Fantini A.

Accertamento imposte sui redditi - Redditi di capitale - Redditi diversi - Avvisi di accertamento - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, 4° comma della legge 537/93 - Motivazione - Accertamento sintetico - Influenza sentenza penale - Redditi sottratti alla disponibilità del condannato - Verifiche bancarie.

Comm. Prov. Forlì, Sez. 2

Sentenza n. 96 del 22/10/01

Pres. Campanile P., Rel. Campana G.

1) L'art. 14, c. 4, della L.537/93 è da intendere a valenza interpretativa perché anche prima della sua entrata in vigore i proventi da attività illecite potevano essere fatti rientrare nella nozione di redditi diversi. La questione di legittimità costituzionale è da ritenere infondata. 2) E' legittimo l'accertamento sintetico del reddito qualora l'Ufficio disponga di dati ed elementi certi che giustificano la rettifica della dichiarazione, con ricorso a tale procedura. 3) La possibilità di contestare, in

sede di contenzioso tributario, le motivazioni contenute nell'atto di accertamento, nella loro coerenza logica e fattuale, non ne determina, ipso facto, l'insussistenza né lo stato di carenza. 4) Non sussistendo più la pregiudiziale penale, soppressa dalla L. 516/82 l'Ufficio può legittimamente utilizzare i dati emersi da sentenza penale e quelli della relativa rogatoria, se autorizzato. 5) Il ricorrente può contestare i risultati di verifiche bancarie se dimostra la provenienza del denaro non giustificato. 6) La sottrazione di un bene alla disponibilità del condannato, ne determina l'irrelevanza fiscale.

L. 516/92, L. 537/93 art. 14

Red. Massima, Docimo L.

Accertamento imposte sui redditi - Trasparenza bancaria e amministrativa - Avviso di accertamento - Verifiche bancarie - Conto corrente intestato a coniuge - Versamenti non giustificati - Legittimo.

Comm. Prov. Parma, Sez. 1

Sentenza n. 53 del 03/09/01

Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

1) In ordine a un conto corrente bancario intestato alla moglie e liberamente utilizzato dal ricorrente a mezzo di delega ad operare è legittimo attestare l'esistenza della inerenza e della connessione del rapporto tra contribuente-coniuge e il ricorrente, relativamente agli importi versati da quest'ultimo e non transitati nelle scritture contabili. 2) L'utilizzo dei dati risultanti dai conti opera come effetto necessitato di una presunzione legale relativa, essendo ammessa la prova del contrario. 3) la prova contraria deve essere documentata, al fine di contrastare la presunzione grave derivante dal rinvenimento

di dati ed elementi dalla verifica bancaria.

Red. Massima, Docimo L.

Accertamento imposte sui redditi - accertamento induttivo attraverso esame c/c bancari soci - Condizioni.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 4

Sentenza n. 123 del 03/12/01

Pres. Armani G., Rel. Pezzarossi B.

La mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per la pienezza della prova non legittima l'ufficio all'utilizzo dei dati di provenienza bancaria a carico dei soci, né in mancanza di tali requisiti può essere invertito l'onere della prova che rimane pur sempre a carico dell'ufficio.

Red. Massima, Valeri P.

Accertamento imposte sui redditi - Liquidazione delle dichiarazioni - Art 36 bis D.P.R. 600/73 - Illegittimità - non sussiste - Termine per iscrizione a ruolo ordinatorio e non perentorio.

Comm. Prov. Forlì, Sez. 2

Sentenza n. 3 del 02/02/99

Pres. Campanile P., Rel. Campana G.

La iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73, per imposte pregresse non è viziato da illegittimità avendo questa, natura di termine ordinatorio e non perentorio, così come sancito dalla L. 449/97 che ha interpretato autenticamente lo stesso articolo; pertanto è legittima l'iscrizione a ruolo dell'Ufficio per recupero di maggiori imposte operato in sede di controllo dichiarazione dei redditi mod. 740.

D.P.R. 600/73 art. 36 bis

Red. Massima, Valeri P.

CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI

Catasto e servizi tecnici erariali - Avviso di classamento - Errore dell'Ute nel disegnare un frazionamento non inserito in mappa all'epoca del decreto di trasferimento forzoso - Non rilevante. Accolto il ricorso.

Comm. Prov. Forlì, Sez. 4

Sentenza n. 111 del 23/11/01

Pres. Urizio S., Rel. Monduzzi M.

Il decreto di trasferimento del Giudice dell'esecuzione, in sede di esecuzione forzata, costituisce titolo di acquisto della proprietà indipendentemente dall'esistenza di confini o frazionamenti trascritti erroneamente dall'Ute e non inseriti in mappa all'epoca del suddetto decreto di trasferimento.

Red. Massima, Fantini A.

Catasto e servizi tecnici erariali - Avviso di classamento - Errore dell'Ute nel disegnare un frazionamento - Impossibilità tecnica di correggere, solo per il ricorrente, il tipo di frazionamento - Illegittimità - Accolto il ricorso.

Comm. Prov. Forlì, Sez. 1

Sentenza n. 1233 del 08/01/97

Pres. Stanzone A., Rel. Biondi P.

L'impossibilità da parte dell'U.T.E. di correggere un errore materiale di frazio-

namento giustificata dalla circostanza che un tipo di frazionamento non può essere corretto solo per la parte che ha ricorso, non è rilevante, dal momento che la controversia deve essere decisa in relazione e limitatamente alla questione trattata.

Red. Massima, Fantini A.

Catasto e servizi tecnici erariali - Estimi catastali e classamento - Attribuzione estimo e contributo catastale.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 1

Sentenza n. 5 del 12/03/01

Pres. Pecchini L., Rel. Pecchini L.

Il reclamo avverso l'avviso di classamento non può essere esaminato, quando non paiono osservati in via procedurale i dettami di cui agli artt. 74 e 75 L. n. 1142 del 1949 (allegazione di regolare planimetria e indicazione delle unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultino collocate in una categoria o una classe diverse rispetto a quelle oggetto del ricorso, quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche).

L. 1142/49, artt. 74 e 75

Red. Massima, Gobbi D.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992

Contenzioso Tributario 1992 - Autotutela esercitata in sede contenziosa - Compensazione delle spese - Incostituzionalità.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 3

Sentenza n. 3 del 26/07/01

Pres. Bongiorno A., Rel. Bongiorno A.

Nel caso di estinzione della controversia a seguito di esercizio di autotutela svolta in sede contenziosa, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3° dell'art. 46 D.Lgs 546/1992 in relazione agli artt. 3, 24, 75 e 6 della Costituzione nella misura in cui prevede senza distinzioni che le spese del giudizio estinto rimangono a carico di chi le ha anticipate.

D.Lgs 546/92, art. 46

Red. Massima, Fantini A.

Contenzioso Tributario 1992 - Cessazione della materia del contendere - Potestà di autotutela avvenuta successivamente alla proposizione del reclamo - Diritto alla refusione delle spese - Rilevanza - Accoglimento ricorso.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1

Sentenza n. 20 del 20/03/01

Pres. Panebianco G., Rel. Giuliano G. R.

Anche quando è venuto meno l'oggetto

del ricorso a causa dell'esercizio della potestà di autotutela, la parte privata ha diritto alla refusione delle spese in considerazione del fatto che il suddetto esercizio di autotutela è avvenuto in un momento successivo alla proposizione del reclamo.

D.Lgs 546/92, art. 46

Red. Massima, Fantini A.

Contenzioso Tributario 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali - Competenza delle commissioni tributarie sulla richiesta di retroattività dei tributo.

Comm. Prov. Reggio Emilia, sez. 1

sentenza n.121 del 13/11/01

Pres. Pecchini L., Rel. Marando P.

L'art. 32 c. 3 D.Lgs. 546/1992 estende la competenza delle Commissioni Tributarie alle controversie concernenti ogni tributo e quindi anche a quelle relative all'iscrizione catastale della variazione di rendita catastale, comprese le richieste aventi valore retroattivo. L'art. 2 della L. n. 75/1993 sentenzia che i ricorsi prodotti alle Commissioni Censuarie valgono anche ai fini ICI, già a partire dal 1993.

D.Lgs 546/92 artt. 2 - 3 - 32;

L. 75/93 art. 2

Red. Massima, Gobbi D.

Contenzioso tributario 1992 - Contributi Consorzio Modifica e Miglioramento Fondiario - Avvisi di pagamento - Sono impugnabili ai sensi art. 19 D.Lgs 546/92 - Mancata previsione dei contributi di bonifica tra i tributi devoluti alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Incostituzionalità.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 3

Sentenza n.1, del 20/02/01

Pres. Bongiorno A., Rel. Bongiorno A.

Gli avvisi di pagamento relativi a Contributi Consorzio Modifica e Miglioramento Fondiario sono atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 D. LGS 546/1992, in quanto rientranti nella categoria di cui al punto 1, lettera a, dello stesso articolo 19. Sono incostituzionali, per violazione art. 3 Costituzione, l'art. 2 D.Lgs 546/1992 e l'art. 30 comma 1 lettera a), L. 413/1991 in rapporto ai commi 1° (lettere c,f,h) e 3° del medesimo art. 2 cit. e lett. a) cit. nella parte in cui non contemplano i contributi di bonifica fra i tributi devoluti alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

D.Lgs 546/92, art. 19

Red. Massima, Fantini A.

Contenzioso Tributario 1992 - Esame preliminare del ricorso - Valida istituzione del difensore.

Comm. Prov. Parma, Sez. 5

Sentenza n. 60 del 13/11/01

Pres. Beneventi E., Rel. Montuschi M.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 18 del D.Lgs. 546/1992 è validamente istituito il difensore, ancorché abbia firmato dopo il mandato, purché il ricorso sia stato sottoscritto tempe-

stivamente, avendo le formalità della sottoscrizione carattere omnicomprendente.

D.Lgs 546/92, artt. 12 e 18

Red. Massima, Gobbi D.

Contenzioso Tributario 1992 - Inammissibilità appelli principale e incidentale - Rispetto dei termini per la proposizione.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3

Sentenza n.96 del 16/05/01

Pres. Monaci S., Rel. Campagna C.

L'art. 72 del D.L.vo 546/92 nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 12 -1° comma - del DL 437/96 è norma dettata in funzione di esigenze specifiche ed è correlata alla situazione transitoria da regolare. Per detto periodo, pertanto, il termine per impugnare la decisione era di sessanta giorni decorrenti dall'1/4/96, data di insediamento delle Commissioni Tributarie, essendo inapplicabile l'art. 327 cpc. E' da valutare fuori termine, pertanto, l'appello proposto oltre tale termine conseguentemente perde efficacia l'impugnazione incidentale.

D.Lgs 546/92 art. 72; D.L. 437/96 art. 12

Red. Massima, Docimo L.

Contenzioso Tributario 1992 - Incertezza della norma tributaria e non debenza delle sanzioni non penali.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 1

Sentenza n.33 del 22/05/01

Pres. Mossini L., Rel. Marando P.

Se la norma esistente pone un effettivo spazio di incertezza oggettiva e di errore nell'interpretazione della norma tributaria, per effetto dell'art. 8 del D.Lgs. 546/1992,

non sono dovute le sanzioni penali.

D.Lgs 546/92, art. 8

Red. Massima, Gobbi D.

**Contenzioso Tributario 1992 -
Indicazione della Commissione
Tributaria - Decreto Presidenziale di
inammissibilità del ricorso -
Legittimità - Motivi.**

Comm. Prov. Parma, Sez.1

Sentenza n. 64 del 25/10/01

Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

E' legittimo il Decreto Presidenziale di inammissibilità del ricorso avverso l'atto di classamento per l'attribuzione di nuova rendita catastale operata dall'Ufficio Tecnico Erariale quando il gravame risulti viziato da errata indicazione della Commissione adita ad esaminarlo o la stessa risulti assolutamente incerta o manchi nomina del difensore qualificato quando il valore della lite è superiore a L. 5.000.000.

D.Lgs 546/92 art. 22; L. 342/00

art. 74; D.P.R. 636/72

Red. Massima, Belluzzi O.

**Contenzioso Tributario 1992 -
Introduzione del giudizio - Natura ordinatoria dei termini per la costituzione dell'Amministrazione Finanziaria.**

Comm. Prov. Piacenza, Sez.1

Sentenza n. 3 del 16/02/01

Pres. Venturati P., Rel. Venturati P.

L'Ufficio può costituirsi oltre i termini ordinatori di cui all'art. 23 del D.Lgs. 546/1992, ma non oltre i termini di cui all'art. 32, primo e secondo comma, del D.Lgs. 546/1992: se nel costituirsi oltrepassa anche tali termini, viene a

ledere i diritti della difesa.

D.Lgs 546/92, artt. 23 e 32

Red. Massima, Gobbi D.

**Contenzioso Tributario 1992 -
Ricorso redatto e proposto da curatore quale difensore della procedura fallimentare - Inammissibilità - Sussiste - Autorizzazione del giudice delegato - Irrilevanza.**

Comm. Prov. Parma, Sez. 4

Sentenza n. 87 del 27/07/01

Pres. Ciccio G., Rel. Cornelli L.

E' inammissibile il ricorso proposto dal curatore del fallimento "in proprio" e cioè come difensore tecnico del fallito, non potendo assumere la veste di avvocato o procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento per precisa disposizione di legge: ex art. 31, ultimo comma, Legge Fallimentare. A nulla vale la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato alla costituzione in giudizio personalmente. In senso conforme, Sentenza n. 79/04/01 del 18.6.2001 pubblicata il 25.7.2001.

CPC art. 182; Cass. n. 3230 del 4.10.54

Red. Massima, Belluzzi O.

**Contenzioso Tributario 1992 -
Tardiva costituzione in giudizio dell'Ufficio - Mancanza di obbligo di legge - Irrilevanza in quanto non sanzionabile - Motivazione per relationem - Efficacia - Respinto ricorso.**

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1

Sentenza n. 21 del 20/03/01

Pres. Panebianco G., Rel. Cominetti G.

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 546/1992 la parte attrice ha l'obbligo di costituirsi

in giudizio entro trenta giorni dalla notifica del ricorso a controparte, e mentre è normativamente prevista l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio della parte ricorrente, analoga sanzione non è prevista per la parte resistente che ha solo un onere e non un obbligo di costituirsi, essendo portatrice di interessi erariali. Gli atti impositivi motivati per relationem a processi verbali di constatazione notificati ai contribuenti devono ritenersi legittimi poiché comunque suscettibili di consentire agli stessi la più ampia possibilità di conoscere gli aspetti essenziali, materiali e giuridici degli elementi posti a base dell'azione impositiva, in guisa da rendere possibile ai contribuenti l'esercizio del diritto di difesa dei propri interessi.

D.Lgs 546/92, art. 22
Red. Massima, Fantini A.

Contenzioso tributario 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale - Decreto presidenziale contenente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per costituzione attraverso servizio postale - Legittimo.

Comm. Prov. Parma, Sez. I
Sentenza n. 46 del 24/07/01
Pres. Furlotti R., Rel. Brancaccio F

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/92 si incorre nella sanzione della inammissibilità allorché la costituzione avvenga non solo oltre i 30 giorni dalla proposizione del ricorso, ma anche, in via alternativa e non congiunta, con una modalità diversa dall'atto materiale del deposito, intendendo con questo la consegna diretta "brevi manu" dell'at-

to nella segreteria del Giudice.

D.Lgs 546/92, art. 22
Red. Massima, Docimo L.

ICI

ICI - Avviso di accertamento - Ammissibilità del ricorso proposto a mezzo del servizio postale.

Comm. Prov. Parma, Sez. 5
Sentenza n. 15 del 13/06/01
Pres. Beneventi E., Rel. Larini E.

È ammissibile il ricorso inviato tramite servizio postale in busta chiusa, se esso risulta spedito in data certa ed utile ai termini di proposizione.

Red. Massima, Gobbi D

ICI - Avviso di liquidazione anno 1996 - Valore catastale ritenuto non corrispondente a quello effettivo - Denuncia di variazione - Accoglimento appello contribuente.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 8
Sentenza n. 281 del 14/12/01
Pres. Paladini M., Rel. Monti M. P.

La lettera della norma che definisce la base imponibile dell'imposta non pare lasciare dubbi sull'intenzione del legislatore di attribuire alle risultanze catastali valenza meramente presuntiva che ammette la prova contraria nell'ipotesi che siano intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale. In tale caso il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari.

Red. Massima, Docimo L.

ICI - Avviso di liquidazione emesso sulla base di rendite catastali disattese in sede contenziosa - Illegittimità - Accoglimento del ricorso.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1
Sentenza n. 53 del 22/05/01
Pres. Panebianco G., Rel. Cominetti G.

L'avviso di liquidazione ai fini ICI è illegittimo se adottato dal Comune in funzione di rendite catastali determinate da un classamento effettuato dall'UTE, non ancora definitivo e disatteso in sede contenziosa. Va annullato.

Red. Massima, Fantini A.

ICI - Base imponibile - Avviso di accertamento in rettifica per liquidazione imposta sulla base del valore risultante dalle scritture contabili - Legittimo - Indice di redditività.

Comm. Prov. Forlì, Sez. 2
Sentenza n. 61 del 21/05/01
Pres. Campanile P., Rel. Campana G.

1) La liquidazione dell'imposta sulla base del valore risultante dalle scritture contabili ai sensi del 3° comma dell'art. 5 del D.P.R. 504/92 è possibile in presenza di quattro presupposti: immobile del gruppo D; non iscrizione in catasto; possesso da parte di impresa; distinta contabilizzazione. In assenza anche di uno di tali presupposti la norma non può essere applicata. 2) Applicabilità del

tasso di redditività del 2% anche per gli anni antecedenti al 1996.

D.P.R. 504/92, art. 5

Red. Massima, Docimo L.

ICI - Dichiarazione degli immobili - Determinazione dell'imposta secondo il metodo patrimoniale in applicazione dell'art. 5 del D.L.vo 504/92 - Non corretto - Avviso di accertamento in rettifica, con imposta calcolata sulla base della rendita - Legittimo.

Comm. Prov. Forlì, Sez. 2

Sentenza n.120 del 30/06/00

Pres. Campanile P., Rel. Campana G.

Il legislatore, con il D.Lgs 504/92, per la determinazione dell'imposta comunale, ha previsto come regola generale, il metodo reddituale e solo, in via di eccezione, il metodo patrimoniale. Trattandosi, nel caso di specie, di immobile iscritto in catasto, sia pure con rendita sospesa per formale richiesta di riclassamento conseguente a ristrutturazione, la società avrebbe dovuto dichiarare un valore determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto.

D.Lgs 504/92, art. 5

Red. Massima, Docimo L.

ICI - Diritto di abitazione per il coniuge separato - Assoggettabilità alla imposta I.C.I. - Non compete.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 23

Sentenza n. 25, del 07/03/01

Pres. Gianolio A., Rel. Mottaran P.

Il diritto di abitazione a favore del coniuge separato consensualmente deve considerarsi un diritto personale di go-

dimento che può essere revocato, e non un diritto reale la cui costituzione è prevista tassativamente per legge. Pertanto il soggetto passivo dell'imposta rimane l'altro coniuge proprietario dell'appartamento.

L. 504/92, art. 3

Red. Massima, Belluzzi O.

ICI - Liquidazione e accertamento. Omessa dichiarazione e omesso versamento - Violazioni formali: non sussistono - Autonomia - Rilevanza annuale - Sanzioni applicabili - Cumulo giuridico non sussiste.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 3

Sentenza n. 141, del 28/12/01

Pres. Nicasastro F., Rel. Tosi L.

La rilevazione per omessa dichiarazione e per omesso versamento si rileva annualmente per cui è legittimo l'accertamento annuale emesso dal Comune. Non è applicabile il cumulo giuridico essendo l'imposta dovuta per anni solari: non è pertanto applicabile il cumulo giuridico come disciplinato dall'art. 12 D.Lgs 472/97.

D.Lgs 472/97 art. 12; D.Lgs 504/92 art. 14

Red. Massima, Valeri P.

ICI - Rifiuto di rimborso - Irretroattività delle norme finanziarie - Efficacia della nuova rendita.

Comm. Prov. Parma, Sez. 5

Sentenza n. 12 del 13/06/01

Pres. Beneventi E., Rel. Montuschi M.

La norma di rettifica degli estimi per le determinazioni degli immobili collegata alla finanziaria 2000 non ha carattere retroattivo, ma si applica agli accerta-

menti e liquidazioni successivi alla sua entrata in vigore e la nuova rendita deve essere notificata e diviene efficace dalla sua notificazione.

L. 342/00

Red. Massima, Gobbi D.

ICI - Rimborso agli enti autonomi case popolari da parte dei comuni per immobili concessi in superficie - Compete - Soggettività passiva - Termini temporali.

Comm. Prov. Parma, Sez. 4

Sentenza n. 28 del 29/05/01

Pres. Ciccio G., Rel. Ciccio G.

E' legittima la richiesta di rimborso dell'Imposta ICI da parte degli Enti Autonomi Case Popolari per gli anni 1993 e 1994 in vigenza del D.Lgs. 504/92 nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 58 1° c. D.Lgs. 446/97, essendo la soggettività passiva in capo al Comune concedente. Diversa è la soggettività passiva a far data dall'1.1.1998 a seguito della introduzione della novella citata che è disposizione innovativa e non interpretativa ed esonera il concedente stesso da ogni residua parte di imposta.

D.Lgs 504/92 artt. 3, 7 e 8; D.Lgs 917/86 art. 87; D.Lgs 446/97 art. 58; L. 662/96 art. 3

Red. Massima, Belluzzi O.

ICIAP

ICIAP - Affitto unica azienda gestita da società - Rientra nell'esercizio di impresa - Obbligo di dichiarazione ai fini ICIAP - Sussiste - Respinto il ricorso.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 7
Sentenza n. 178 del 03/05/01
Pres. Marri A., Rel. Marri A.*

Le locazioni effettuate da società in quanto effettuate dietro corrispettivo costituiscono prestazioni di servizi e si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa anche se la locazione riguarda l'unica azienda gestita dalla società.

*D.L. 66/89, art. 1
Red. Massima, Fantini A.*

ICIAP - Attività di gestione e valorizzazione di immobili - Rientra nell'attività di servizi vari - Respinto il ricorso.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 7
Sentenza n. 176 del 03/05/01
Pres. Marri A., Rel. Marri A.*

L'attività di gestione e valorizzazione di immobili va inquadrata nel settore IX - servizi vari - che ha carattere residuale limitatamente a specifiche attività di commercio e servizi vari non comprese nelle categorie ICIAP precedenti elencate nella tabella allegata al DL 66/89.

D.L. 66/89

Red. Massima, Fantini A.

ICIAP - Autoscuola - Rientra nell'attività di servizi vari - Respinto il ricorso.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 7
Sentenza n. 14 del 05/02/01
Pres. Marri A., Rel. Marri A.*

L'attività di autoscuola non può essere per sua natura, ricompresa nel settore IVA - trasporti - ma svolgendo attività didattiche dirette a far conseguire la patente di guida ed attività di tipo amministrativo va ricompresa nel settore IX - servizi vari -.

*D.L. 66/89
Red. Massima, Fantini A.*

ICIAP - Avviso di liquidazione. Accollamento dell'imposta da parte di terzo subentrato nella locazione di terreno - Versamento in nome proprio. Richiesta di compensazione - Non fondata - Rigetto appello contribuente.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 11
Sentenza n. 266 del 29/11/01
Pres. Casadei F., Rel. Pellegrini N.*

1) L'avviso di accertamento è da ritenere validamente emesso se viene constatato il mancato adempimento da parte

del soggetto obbligato all'imposta. 2)Il Comune non può agire diversamente, ancorché a conoscenza di eventuale errore, non potendo mutare l'imputazione del versamento eseguito da un terzo in nome proprio, anziché del soggetto ICI. 3)Trattandosi di atto posto in essere da un terzo, estraneo al rapporto d'imposta, non può disporsi la compensazione.
Red. Massima, Docimo L.

ICIAP - Determinazione dell'imposta - Avvisi di accertamento di maggiore imposta - Rettifica classe di superficie tabellare - Concetto di "area attrezzata" - Presenza di tendone - Legittimità avviso.
Comm. Prov. Forlì, Sez. 2
Sentenza n. 115 del 30/11/01
Pres. Campanile P., Rel. Campana G.

Il 4° comma dell'art. 1 del DL 66/89 consente una sostanziale equiparazione, ai fini ICIAP, fra superfici interne e superfici esterne, comunque coperte, ove queste ultime siano assimilabili alle prime per forme e modi di utilizzazione.
D.L. 66/89, art. 4, comma 1
Red. Massima, Docimo L.

ICIAP - Gestione di sale cinematografiche - Rientra nell'attività di servizi vari - Respinto il ricorso.
Comm. Prov. Bologna, Sez. 7
Sentenza n. 15 del 05/02/01
Pres. Marri A., Rel. Marri A.

L'attività di gestione di sale cinematografiche va inquadrata nel settore IX - servizi vari - che ha carattere residuale limitatamente a specifiche attività di commercio e servizi vari non comprese nelle categorie ICIAP precedenti elen-

cate nella tabella allegata al DL 66/89.
D.L. 66/89
Red. Massima, Fantini A.

ICIAP - Intermediario di commercio - Accoglimento appello Comune di Rimini.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3
Sentenza n. 25 del 15/02/01
Pres. Rustico A., Rel. Donati F.

Ai fini dell'applicazione dell'ICIAP, l'attività di agente di assicurazione non può rientrare tra le attività comprese nel V settore della tabella contenuta nel DL 66/89, le cui attività sono state tassativamente indicate, ma va collocata nel IX settore - servizi vari.
D.L. 66/89
Red. Massima, Docimo L.

ICIAP - Natura ed inquadramento dell'attività del mediatore immobiliare.

Comm. Prov. Parma, Sez. 4
Sentenza n. 108 del 26/09/01
Pres. Ciccio G., Rel. Cornelli L.

L'attività del mediatore, quale interposizione neutrale e imparziale fra due persone, si inquadra, a prescindere dalla unilaterale o bilateralità dell'incarico, nel settore nono, Tabella allegata al D.L. 66/1989, convertito in modificazioni nella L. 144/1989, che riguarda l'intermediario residuale, trattandosi di attività che si concreta in una prestazione di servizi vari anche quando si svolga nel campo dell'intermediazione commerciale.
D.L. 66/89
Red. Massima, Gobbi D.

ILOR

ILOR - Verifiche bancarie nei confronti di Soci - Illegittimità - Accolto il ricorso.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 7

Sentenza n.1 del 04/02/00

Pres. Marri A., Rel. Giorgi G.

La procedura prevista per le indagini bancarie ai sensi dell'art. 32, DPR 600/1973, devono avere a riferimento la persona del contribuente che va individuata nella società oggetto di accertamento, in quanto centro autonomo di situazioni giuridiche ad essa immediatamente riconducibili. Quindi le modalità di accertamento poste in essere anche nei confronti dei soci sono da considerarsi illegittime, in quanto i medesimi non rappresentano il contribuente nei confronti del quale si sta procedendo a verifica.

D.P.R. 600/73, art. 32

Red. Massima, Fantini A.

ILOR - Avviso di accertamento - Deduzioni di cui all'art. 120 del D.P.R. 917/86 - Recupero a tassazione per mancata prevalenza dell'attività prestata nella società come soci - Legittimo - Accoglimento appello ufficio.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 35

Sentenza n. 10 del 15/11/01

Pres. Gigliotti F., Rel. Bortolani M.

Nelle società di persone, ai sensi dell'art. 120, 4° comma del TUIR di cui al D.P.R. 917/86 è possibile dedurre una quota dal reddito di impresa tassato, a condizione che il socio rispetto al quale la deduzione è calcolata presti la sua opera nell'impresa come occupazione prevalente. Tale condizione non ricorre se il socio presta la sua opera nell'impresa a diverso titolo, cioè come lavoratore dipendente o autonomo, i cui compensi costituiscono una passività per l'impresa e non una deduzione del reddito. Il lavoro del socio, inoltre, deve essere prevalente rispetto ad ogni altro e tale prevalenza, o meno, può ricavarsi dalla legittima presunzione costituita dall'ammontare dei compensi percepiti, rispetto alla quota di reddito della società. Legittimamente l'Ufficio ha recuperato a tassazione le somme dedotte, avendo accertato la prevalenza dei compensi percepiti dai soci amministratori come professionisti.

D.P.R. 917/86, art. 120

Red. Massima, Docimo L.

ILOR - Cartella esattoriale per omesso versamento - Attività di lavoro autonomo - Accoglimento appello contribuente.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 11

Sentenza n. 131 del 10/10/01

Pres. Gragnoli L., Rel. Reina V.

Se l'attività del contribuente non è organizzata sotto forma di impresa, la tassazione agli effetti dell'ILOR non è legittima. Ciò in quanto si colloca nell'ambito del lavoro autonomo, anziché d'impresa, il reddito prodotto per mezzo di attività implicanti l'impegno personale del contribuente senza presupporre alcuna organizzazione imprenditoriale (sentenze Corte Costituzionale 42/80 e 87/86).
Corte Cost. n. 42/80 e 87/86
Red. Massima, Docimo L.

ILOR - Deduzioni - Deduzioni di cui all'art. 120, 4° c. DPR 917/86: spettano se l'attività lavorativa del socio, qualunque essa sia, viene svolta all'interno della società - Accoglimento ricorso.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1
Sentenza n. 17 del 08/03/01
Pres. Venturati P., Rel. Venturati P.

La distinzione fra apporto di lavoro personale e attività di amministrazione è arbitraria in quanto non prevista dalla fonte legislativa, ma anche irragionevole in relazione alle peculiarità dell'impresa artigiana, in cui l'attività di gestione è inscindibile dal lavoro diretto. L'art. 120 non distingue l'attività di socio da quella prestata come socio-amministratore e si limita ad esigere che i soci prestino la propria opera qualunque essa sia, nell'impresa come occupazione prevalente rispetto ad altre attività svolte al di fuori della società. Tale è la natura della società di persone soprattutto se artigiana in cui l'attività, unitariamente considerata è riconducibile ai soci nei vari aspetti lavorativi e gestionali e l'apporto personale è rilevante anche sul piano amministrativo.

D.P.R. 917/86, art. 120
Red. Massima, Fantini A.

ILOR - Deduzioni - Recupero a tassazione deduzioni di cui all'art. 120 -1° e 2° comma- del D.P.R. 917/86 - Avviso di accertamento legittimo.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 35
Sentenza n. 23 del 20/11/01
Pres. Banchini M., Rel. Banchini M.

Ai fini dell'applicazione delle deduzioni previste dall'art.120 del D.P.R. 917/86, non può essere ritenuta prevalente l'attività esercitata dai soci nella società se questi prestano attività di amministratore anche in altra società e da quest'ultima traggono redditi di gran lunga superiori a quelli percepiti come soci della snc ricorrente.

D.P.R. 917/86, art. 120
Red. Massima, Docimo L.

ILOR - Deduzioni ex art. 120 TUIR - Esclusione - Avviso di accertamento - Illegittimo - Remunerazione dell'attività di amministratore.

Comm. Prov. Parma, Sez. 1
Sentenza n. 10 del 21/05/01
Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

1) Ai fini della deduzione prevista dall'art. 120 del D.P.R. 917/86 TUIR per valutare se l'attività prestata dai soci nella società costituisce occupazione prevalente occorre fare riferimento non alla capacità di produrre reddito, con conseguente comparazione monetaria, ma al tempo impiegato dai soci per eseguire la prestazione di lavoro nella società e al reale impiego di energie. 2) L'amministrazione finanziaria ha titolo per valutare la deducibilità di

costi e ricavi e può negare la deducibilità di un costo, o di parte di questo, ove superi il limite al di là del quale non possa essere ritenuta la sua inerenza ai ricavi, o quanto meno all'oggetto dell'impresa.

D.P.R. 917/86, art. 120

Red. Massima, Docimo L.

ILOR - Deduzioni - Avviso di accertamento per mancato riconoscimento diritto alle deduzioni di cui all'art. 120 del TUIR - Illegittimità - Concetto di prevalenza dell'attività prestata dal socio nella società.

Comm. Prov. Parma, Sez. 1

Sentenza n. 26 del 26/06/01

Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

Il concetto di occupazione prevalente con riferimento alla prestazione del socio all'interno della società non coincide con il criterio reddituale ed economico, ovvero con il raffronto e il diretto rapporto fra le diverse fonti di reddito, ma è rappresentato dall'impegno profuso e dall'opera prestata nell'esercizio dell'attività svolta nella società. Il confronto tra i diversi redditi, unico elemento preso a riferimento dall'Ufficio nel caso di specie, può rappresentare solo un indizio a cui devono essere aggiunti altri fattori per dimostrare la non prevalenza dell'attività prestata nella società.

Red. Massima, Docimo L.

IMPOSTA DI REGISTRO, DI TRASCRIZIONE E VARIE

Imposta di REGISTRO - Atti societari - Applicazione misura proporzionale su deliberazione di copertura perdita di esercizio mediante l'azzeramento capitale - L'utilizzo di accantonamenti per riporto utili, di riserva legale e di versamenti dei soci - Non legittima.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 1
Sentenza n. 307 del 23/11/01
Pres. Marchetti M., Rel. Docimo L.*

L'art. 4 -nota II- della tariffa allegata al D.P.R. 131/86 stabilisce che in caso di riduzione di capitale sociale per perdite non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato. Questa disposizione, diretta a favorire la ricapitalizzazione delle società, è operante quale che sia l'ammontare delle perdite accertate, tutte le volte che il capitale venga ricostituito in misura non superiore a quella originaria (Cassazione sentenze 8711/01-10233/01-10235/01-11458/01).

*D.P.R. 131/86, art. 4
Red. Massima, Docimo L.*

Imposta di REGISTRO - Atti societari - Copertura di perdite di esercizio mediante l'utilizzazione del capitale sociale, del fondo riserva utili, del fondo di rivalutazione moneta-

ria, del fondo riserva legale, del fondo finanziamento soci in conto capitale.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 1
Sentenza n. 308 del 23/11/01
Pres. Marchetti M., Rel. Docimo L.*

L'art. 4 -nota II- della tariffa allegata al D.P.R. 131/86 stabilisce che in caso di riduzione di capitale sociale per perdita non sono soggetti all'imposta proporzionale prevista dal 1° comma dell'art. 4 della stessa tariffa, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato. Questa disposizione è diretta a favorire la ricapitalizzazione delle società ed è operante quale che sia l'ammontare delle perdite accertate, tutte le volte che il capitale venga ricostituito in misura non superiore a quella originaria (Cassazione sentenze 994/2000 - 4115/2000 - 4397/2000 - 4511/2000 - 8711/2000 - 10233/2001 - 0235/2001 - 11458/2001).

*D.P.R. 131/86, art. 4
Red. Massima, Docimo L.*

Imposta di REGISTRO - Atto di contestazione per omessa presentazione del repertorio relativo al primo quadrimestre dell'anno 2000 - Irrogazione sanzione - Illegittimità.

Comm. Prov. Parma, Sez. 1
Sentenza n. 54 del 03/09/01
Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

1) E' con lo spirare del termine ultimo indicato nell'art. 68 del D.P.R. 131/86 che si può determinare la violazione del preciso onere indicato nella norma citata e, di riflesso, individuare il destinatario della sanzione. Nel caso di specie la persona alla quale sono state irrogate le sanzioni ha cessato la sua attività prima della scadenza del termine e quindi l'irrogazione della sanzione è da ritenere illegittima. 2) L'applicazione, in ordine alle nuove disposizioni sanzionatorie tributarie, della sanzione al funzionario è attuabile unicamente nel momento in cui il soggetto incriminato ha avuto coscienza, quale presupposto indefettibile, di violare volontariamente e direttamente un preciso obbligo di legge.

D.P.R. 131/86, art. 68
Red. Massima, Docimo L.

Imposta di REGISTRO - Avvisi di liquidazione e classamento - Natura ordinatoria del termine triennale.

Comm. Prov. Parma, Sez. 5
Sentenza n. 22 del 26/09/01
Pres. Beneventi E., Rel. Larini E.

In tema di imposta di registro qualora il contribuente, nell'atto di compravendita di un'immobile non ancora iscritto al Catasto Fabbricati e perciò privo di rendita, abbia dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 70/1988 convertito nella legge 13.05.1988 n. 154, dovrà provvedere al pagamento delle eventuali maggiori imposte derivanti dalla valutazione automatica su semplice avviso di liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio

competente, senza preventivo avviso di accertamento. Altresì, il termine di cui all'art. 12 del D.L. n. 70/1988 convertito nella l. 154/1988 ha natura ordinatoria e non perentoria, in quanto deve intendersi decorrente dalla data di consegna della certificazione catastale di attribuzione della rendita.

D.L. 70/88, art. 12
Red. Massima, Gobbi D.

Imposta di REGISTRO - Avviso di liquidazione - Applicabilità dell'imposta in misura fissa - Inapplicabilità dell'imposta proporzionale - Fattispecie: omessa denuncia di avvenuta omologazione della delibera di riduzione per esuberanza del capitale sociale con contestuale rimborso ai soci.

Comm. Prov. Parma, Sez. 4
Sentenza n. 127 del 23/10/01
Pres. Ciccio G., Rel. Cornelli L.

In base alla formulazione anteriore alla L. 488/1999, l'obbligo di presentare denuncia di omologazione di cui all'art. 19 D.P.R. 131/1986 riguardava soltanto gli eventi generatori di ulteriore debito d'imposta, tra cui non era compresa la delibera di riduzione del capitale sociale per esuberanza con rimborso ai soci. Inoltre, escludendosi che tale rimborso costituisca trasferimento di ricchezza, doveva applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, e non quella proporzionale.

D.P.R. 131/86, artt. 4 e 19
Red. Massima, Gobbi D.

Imposta di REGISTRO - Avviso di rettifica - Motivazione per relationem alla stima UTE allegata all'atto - Legittimità - Respinto il ricorso.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1

Sentenza n. 22 del 20/03/01
Pres. Panebianco G., Rel. Cominetti G.

La motivazione di un avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta basato per relationem a perizia U.T.E. richiamata ed allegata allo stesso atto, consente ai ricorrenti di comprendere i termini e le ragioni della pretesa fiscale e così di articolare efficacemente le proprie difese.

D.P.R. 131/86, art. 52
Red. Massima, Fantini A.

Imposta di REGISTRO - INVIM - Accertamento maggior valore di stabilimento balneare - Le Cabine dello stabilimento balneare sono da considerarsi come bene immobili - Soggettività a Invim. Legittimità - Respinto ricorso.

Comm. Prov. Rimini, Sez. 3
Sentenza n. 213 del 18/07/01
Pres. Battaglino F., Rel. Battaglino F.

La collocazione di cabine sull'arenile muta l'aspetto, la consistenza e la funzionalità della spiaggia ma anche della struttura della cabina che perde la propria autonomia fondendosi con il terreno ed assumendo così natura immobiliare.

Red. Massima, Fantini A.

Imposta di REGISTRO - INVIM - Avviso di liquidazione - Divisione volontaria di fabbricato urbano a causa di successione - Determinazione maggiori imponibili - Decadenza azione dell'amministrazione - Rilevabilità d'Ufficio - Rigetto appello Ufficio.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 11
Sentenza n. 161 del 10/10/01
Pres. Gragnoli L., Rel. Reina V.

Trattandosi di diritti indisponibili, ai sensi dell'art. 2969 del c.c., è rilevabile d'ufficio la decadenza dell'azione da parte dell'Ufficio delle Entrate, dal momento che quest'ultimo ha notificato gli avvisi di liquidazione oltre cinque anni dopo l'atto di divisione e di compravendita e, comunque, oltre cinque anni dopo l'istanza diretta all'UTE per conseguire la valutazione automatica ex art. 12 della legge 154/88, in violazione dell'art. 76 del D.P.R. 131/86.

L. 154/88 art. 12; D.P.R. 131/86 art. 76; C.C. art. 2969

Red. Massima, Docimo L.

Imposta di REGISTRO - Revoca agevolazioni fiscali prima casa per fabbricato non ultimato - Legittimità - Respinto il ricorso.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1
Sentenza n. 34 del 10/04/01
Pres. Venturati P., Rel. Venturati P.

Le agevolazioni per costruzione prima casa non spettano per fabbricato non ultimato dal momento che la mancata ultimazione dei lavori non permette di verificare la ricorrenza del requisito di casa di abitazione non di lusso prescritto indefettibilmente dalla legge.

Red. Massima, Fantini A.

Imposta di REGISTRO. Revoca delle agevolazioni per l'acquisto di fondo rustico da parte di coltivatore diretto - Termini di decadenza - Irrilevanza - Continuazione dell'attività lavorativa sul fondo - Obbligatorietà - Prova.

Comm. Prov. Parma, Sez. 4
Sentenza n. 47 del 22/06/01
Pres. De Angelis G., Rel. De Angelis G.

Il presupposto per il riconoscimento delle agevolazioni dell'imposta di registro per la acquisizione di fondo rustico da parte del coltivatore diretto è la continuazione nel tempo della propria attività lavorativa nel fondo indipendentemente dalla formale permanenza della iscrizione assicurativa all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Compete all'Ufficio impositore dimostrare, attraverso formale procedura di accertamento tecnico da parte dell'ex Ispettorato del Lavoro (ora Servizio Provinciale Agricoltura Alimentazione) per sua esclusiva competenza, la cessazione dell'attività lavorativa nel fondo acquistato da parte del coltivatore diretto, quale unico presupposto per la decadenza del beneficio.

L. 604/54 art. 7; L. 454/61; L. 590/65 art. 28; L. 212/00 art. 7; C.C. art. 230
Red. Massima, Belluzzi O.

Imposta Erariale di Trascrizione - Avviso di liquidazione - Responsabilità solidale dell'Agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche - Ammissibilità.

Comm. Prov. Parma, Sez. 4
Sentenza n. 100 del 26/09/01
Pres. Ciccio G., Rel. Cornelli L.

In base all'art. 11 del D.Lgs. 471/1997 l'Agenzia Disbrigo pratiche automobilistiche quale responsabile solidale all'autore materiale della violazione, è tenuta al pagamento delle somme dovute a conguaglio sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli effettuate per conto dei propri clienti presso il PRA.

D.Lgs 471/97, art. 11
Red. Massima, Gobbi D.

Imposta Ipotecaria e Catastale - Attribuzione di rendita catastale. Applicazione di coefficiente di remunerazione del 4,50% - Saggio di redditività eccessivo - Accoglimento appello contribuenti.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 35
Sentenza n. 14, del 20/11/01
Pres. Banchini M., Rel. Bussolati A.

Esistenza di logica di reciprocità tra rendita catastale e valore imponibile determinato mediante l'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla norma per le varie categorie catastali. Il saggio del 4,50% applicato al caso di specie è da ritenere non correlato al principio esposto, né in linea con l'orientamento della stessa amministrazione di ritenere congruo un tasso di redditività del 2,3%.

Red. Massima, Docimo L.

Imposta Patrimoniale - Inizio attività durante l'anno - Calcolo sulla base del periodo di attività nell'anno di imposta - Rilevanza - Accolto ricorso.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1
Sentenza n. 19 del 20/03/01
Pres. Panebianco G., Rel. Giuliano G. R.

L'imposta patrimoniale va calcolata, per un'impresa individuale che ha iniziato l'attività durante il periodo di imposta oggetto di tassazione, in base al periodo di attività prestato rispetto alla data di inizio dell'attività e non in base al patrimonio netto esistente alla data di chiusura del periodo di imposta, in quanto l'art 3, c. 2 D.L. 394/92 non introduce alcuna diversità di regime per le imprese individuali.

D.L. 394/92, art. 3 comma 2
Red. Massima, Fantini A.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Imposta sulle successioni e donazioni - Avviso di liquidazione - Determinazione delle aliquote da applicare per il calcolo dell'imposta sui beni relitti - Ammissibilità del coacervo tra donatum e relictum.

*Comm. Prov. Parma, Sez. 2
Sentenza n. 20 del 13/06/01
Pres. Mari R., Rel. Campili A.*

Ai sensi dell'art. 4 T.U. 346/1990 il coacervo tra donatum e relictum non è finalizzato a ricomprendere nella base imponibile e nella imposizione anche il donatum, bensì la norma deve essere interpretata nel senso di imporre una riunione fittizia dei beni donati alla massa ereditaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare per calcolare l'imposta sui beni relitti.

*D.Lgs 346/90, art. 4
Red. Massima, Gobbi D.*

Imposta sulle successioni e donazioni - Avviso di rettifica e liquidazione - Determinazione della base imponibile delle quote di società non azionarie e delle azioni non quotate in borsa.

*Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 4
Sentenza n. 41 del. 16/05/01
Pres. Lombardini, Rel. Lombardini*

L'art. 16, comma 1 lett. B prevede il riferimento al patrimonio netto della società, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato, per la determinazione della base imponi-

bile delle quote di società non azionarie e delle azioni non quotate in borsa. La norma vigente fa obbligo al contribuente di assumere come imponibile il valore "del patrimonio netto" dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato e dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato. Né il contenuto innovativo della norma risulta posto in dubbio dal disposto della successiva norma della stessa lettera B art. 16 che prevede la possibilità di considerare l'avviamento quando si verifichi l'alternativa ipotesi di mancanza di bilancio o di inventario. E' dunque ammessa la libera valutabilità delle quote od azioni solo in difetto di bilancio o di inventario, mentre è negata ove sussista tale documentazione.

*D.L. 346/90 art. 16 c.1 e art. 34; D.P.R. 637/72 art. 22; D.P.R. 917/86 art. 55
Red. Massima, Gobbi D.*

Imposta sulle successioni e donazioni - Denuncia di successione - Errata indicazione del valore della quota - Valore confessorio - Non sussiste - Rettifica del valore errato - Compete.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 9
Sentenza n. 32 del 20/03/01
Pres. Massa P., Rel. Massa P.*

Alla dichiarazione fiscale del contribuente non va attribuito valore confessorio, ma più semplicemente di dichiarazione di scienza e non negoziale o di volontà, limitandosi ad esprimere una propria convinzione in linea di fatto, senza assumere di

per sé alcun vincolo giuridico nei confronti della amministrazione. Ne consegue che ove l'errore sia evidente non vi è ragione per cui a seguito di dichiarazione modificativa l'Amministrazione non possa prendere atto della realtà di fatto oppure il Giudice in ambito contenzioso non possa accertare un valore inferiore a quanto erroneamente dichiarato dal contribuente.

*L. 154/88 art. 12; Cass. n. 6113 11/1/99
Red. Massima, Belluzzi O.*

Imposta sulle successioni e donazioni - Quota di Società risultante da bilancio - Non assoggettabile ad accertamento in base al valore corrente dei beni - Accoglimento del ricorso.

*Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1
Sentenza n. 47 del 08/05/01
Panebianco G., Giuliano G. R.*

Il valore di una quota sociale dichiarato ai fini successori ad un valore pari al patrimonio netto sociale risultante dall'ultimo bilancio o dall'ultimo inventario, non può essere, da parte dell'Ufficio, oggetto di rivalutazione nei suoi beni mobili ed immobili componenti e nemmeno è legittimo aggiungere la valutazione dell'avviamento.

*D.P.R. 131/86, art. 52
Red. Massima, Fantini A.*

Imposta sulle successioni e donazioni - Valore dei beni e dei diritti - Denuncia relativa a quota del 50% del capitale sociale di snc, per importo calcolato sulla base della situazione patrimoniale - Accertamento per eliminazione dalla passività di fondi di ammortamento - Non legittimo - Rigetto appello Ufficio.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 35
Sentenza n. 17 del 20/11/01
Pres. Banchini M., Rel. Bussolati A.*

La disposizione contenuta nell'art. 16 -1° comma, lett. b - del TU 346/90 è sufficientemente chiara e non pone problemi interpretativi. Tale norma precisa che solo in mancanza del bilancio o dell'inventario la base imponibile è costituita dal valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società, al netto delle passività e aggiungendo l'avviamento. In presenza di bilancio aggiornato, redatto con riferimento alla data della morte, la pretesa dell'amministrazione di disattendere il valore risultante dal patrimonio netto che emerge dal documento contabile è da ritenere illegittima.

*TU 346/90, art. 16
Red. Massima, Docimo L.*

Imposta sulle successioni e donazioni - Accertamento del valore di avviamento - Legittimità - Sua determinazione con metodo sintetico - Legittimità - Sussiste.

*Comm. Prov. Parma, Sez. 4
Sentenza n. 73 del 24/07/01
Pres. Ciccio G., Rel. Cornelli L.*

Ai fini dell'imposta di successione è legittimo l'avviso di accertamento del valore di avviamento. Pure legittima è la sua determinazione con metodo sintetico o sommario quando alla base della sua entità sia preso il reddito medio netto degli ultimi tre esercizi precedenti la successione, non escludendo altri metodi quali: il reddituale, la capitalizzazione del profitto, metodi patrimoniali o metodi finanziari. In senso conforme Cass. Sent. n. 4210/92 e Cass. 11.2.1998 n. 1403. Compete al contribuente comprovare, sotto il profilo prettamente tecnico, che il valore di avviamento determinato dall'Ufficio poteva risultare in misura inferiore.

*D.Lgs 346/90 art. 16; D.P.R. 637/72 artt. 22 e 34; D.P.R. 131/86 art. 51; C.C. art. 2426; Cass. n. 1403 del 11.2.98
Red. Massima, Belluzzi O.*

INVIM

INVIM - Accertamento - Motivazione apparente - Nullità - Sussiste.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 9
Sentenza n. 111 del 29/09/99
Pres. Massa P., Rel. Massa P.*

E' nullo l'avviso di accertamento I.N.V.I.M. supportato da motivazione apparente. E' tale quando si limita a richiamare precedenti stime di immobili similari della zona senza produrle, in quanto si deduce apoditticamente proprio quello che si voleva dimostrare.
Red. Massima, Belluzzi O.

INVIM - Avviso di accertamento per rettifica valori finali - Difetto di motivazione - Attribuzione valore per numero vani - Illegittimo - Rigetto appello Ufficio.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 11
Sentenza n. 173 del 10/10/01
Pres. Casadei F., Rel. Reina V.*

1) Non è giuridicamente legittimo, né tecnicamente valido, attribuire il valore ad un qualsiasi immobile tenendo soltanto conto del numero dei vani di cui il fabbricato è composto. Tale elemento, semmai, si affianca al valore dell'immobile per metro quadrato, nella maggior parte dei casi, per rendere più appetibile l'immobile, ma non è determinante solamente considerato.

2) L'avviso di accertamento, per essere idoneo allo scopo, deve essere corredato da motivazione adeguata a consentire al contribuente l'esercizio del diritto alla difesa.

Red. Massima, Docimo L.

INVIM - Avviso di rettifica - Determinazione del valore dell'immobile.

*Comm. Prov. Parma, Sez. 2
Sentenza n. 36 del 26/07/01
Pres. Padula A., Rel. Campili A.*

Il debito residuo in linea capitale relativo al contratto di leasing non corrisponde al valore dell'immobile concesso in leasing, bensì costituisce il valore dell'opzione riservata al concedente, essendo tale quello riscontrabile sul mercato dei beni analoghi, valore che prescinde dalle modalità di pagamento del prezzo, ovvero dalla determinazione pattizia dello stesso.

*D.Lgs 504/92, art. 17
Red. Massima, Gobbi D.*

INVIM - Base imponibile - Cartella di pagamento e iscrizione a ruolo dell'avviso di liquidazione - Applicazione del criterio del raffronto tra entità omogenee ai fini della liquidazione dell'Invim dovuta con ri-

ferimento ad un immobile in costruzione.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 15

Sentenza n. 66 del 02/05/01

Pres. Ferretti O., Rel. Ferretti O.

Il criterio di tassazione fissato dall'art. 6, c. 6, DPR 643/1972 si applica anche quando il trasferimento dell'immobile si realizza prima della ultimazione della costruzione. Ne consegue, quindi, che ai fini Invim vige il principio secondo cui l'inizio della costruzione dell'immobile provoca una trasformazione dell'immobile che passa da area edificabile a fabbricabile per cui è necessario adottare il criterio del doppio incremento senza che occorra l'avvenuta ultimazione del fabbricato. Alla situazione prevista dal comma sesto non deve essere riconosciuto il carattere di agevolazione tributaria, perché ai fini Invim rileva il valore dovuto a fenomeni di mercato e non quello derivante da modifiche dell'immobile, occorrendo, perciò, un raffronto tra entità omogenee.

D.P.R. 643/72, art. 6, c. 6

Red. Massima, Gobbi D.

INVIM - Conferimento di azienda agricola in società - Imposta di Registro agevolata - Esenzione - Competono.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 25

Sentenza n. 68 del 16/05/01

Pres. Pasculli V., Rel. Belluzzi O.

Nel Conferimento di azienda agricola in società di capitali, anche se con terreno agricolo parzialmente caratterizzato da diversa destinazione urbanistica, competono sia l'agevolazione ai fini dell'Imposta di Registro ai sensi dell'art. 4 lett. a) punto 3 Tariffa Parte I

Allegato A DPR 131/86 che la esenzione imposta I.N.V.I.M. art. 2 DPR 643/72.

D.P.R. 131/86 Tar. 4; D.P.R. 643/72 art. 2; L. 413/91 art. 43; C.C. art. 2135

Red. Massima, Belluzzi O.

INVIM - Liquidazione e riscossione dell'imposta - Cartella di pagamento e avviso di liquidazione - Notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc e dell'art. 60 del D.P.R. 600/73 - Carenza presupposti - Rigetto appello Ufficio.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3

Sentenza n. 131 del 27/06/01

Pres. Monaci S., Rel. Campagna C.

E' legittimo notificare gli atti impositivi a persona giuridica mediante ricorso all'art. 60 del D.P.R. 600/73, qualora sia stata verificata l'irreperibilità assoluta della sede della società nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, quando non ricorre l'obbligo di espletare il tentativo di notificazione nei confronti del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 145 del cpc ultimo comma. Prima di ricorrere a tale mezzo di notificazione è necessario, quindi, esperire ricerche che dimostrino l'irreperibilità. Nel caso di specie nessuna dimostrazione viene data di tali ricerche, essendosi limitato il messo notificatore ad attestare che il destinatario risultava irreperibile all'indirizzo. L'atto si sarebbe dovuto notificare, pertanto, ai sensi dell'art. 140 del cpc e non dell'art. 60 del D.P.R. 600/73. Non essendo ciò stato fatto, la notifica è da ritenere nulla e improduttiva di effetti.

CPC art. 140 e 145; D.P.R. 600/73 art. 60

Red. Massima, Docimo L.

INVIM - Valore attribuibile ad un immobile oggetto di contratto di leasing - Somma dei canoni versati - Legittimità - Accolto il ricorso.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 7
Sentenza n. 70 del 12/05/00
Pres. Marri A., Rel. Giorgi G.

Il valore attribuibile ad un immobile oggetto di contratto di leasing immobiliare alla data del 31 dicembre 1992 è quello risultante dalla sommatoria dei canoni pagati dall'inizio del contratto alla suddetta data, valutati per cassa e dedotti gli interessi e le commissioni dell'operazione finanziaria.

D.Lgs 504/92, art. 17
Red. Massima, Fantini A.

INVIM - Valore finale di riscatto immobile in contratto di Leasing ai fini I.N.V.I.M. - Determinazioni.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 33
Sentenza n. 33 del 12/12/01
Pres. Boselli G., Rel. Chiodaroli A.

Il valore finale di riscatto ai fini I.N.V.I.M. di immobile in contratto di leasing va determinato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 17 comma 6 D.Lgs. 504/92 e cioè tale valore deve essere "in misura non inferiore a quella corrispondente al valore venale in comune commercio dell'immobile alla data del 31.12.1992".

D.Lgs 504/92 art. 17 c. 6 e 7; Cass. n. 2046 28/2/94
Red. Massima, Belluzzi O.

IRAP

IRAP - Attività - Presupposto dell'imposta - Autonomia organizzazione - Conseguenza.

Comm. Prov. Parma, Sez. 6

Sentenza n. 117 del 11/12/01

Pres. Roncoroni L., Rel. Roncoroni L.

In relazione ad un'attività professionale che comporti limitati investimenti e che sia svolta in assenza di una struttura organizzativa di rilievo, risulta mancante il presupposto stesso dell'IRAP e, quindi, il tributo è inapplicabile, con il conseguente riconoscimento del diritto al rimborso di quanto indebitamente versato a tale titolo.

Ced Cass.

IRAP - Istanza di rimborso - Ricorso contro il silenzio - rifiuto - Assenza di struttura organizzativa - Reddito da lavoro professionale, non reddito d'impresa - Mancanza del presupposto d'imposta - Accoglimento del ricorso.

Comm. Prov. Parma, Sez. 3

Sentenza n. 93 del 15/11/01

Pres. Cellurale L., Rel. Campili A.

Avendo l'interessato prodotto una dichiarazione dei redditi, dalla quale non risultano detrazioni per spese di personale dipendente e da cui risulta

scarso il valore dei beni strumentali, va accolto il ricorso teso ad ottenere il rimborso delle somme pagate a titolo di IRAP, in quanto, in assenza di un'apprezzabile struttura organizzativa, manca il presupposto impositivo, tenuto altresì conto che il reddito del ricorrente deve essere qualificato come reddito da lavoro autonomo e non come reddito d'impresa.

Doc. Trib.

IRAP - Presupposto - Organizzazione di capitali o di lavoro altrui - Mancanza - Esclusione.

Comm. Prov. Parma, Sez. 6

Sentenza n. 119 del 11/12/01

Pres. Roncoroni L., Rel. Volpi M. A.

Non è soggetto ad IRAP l'attività svolta dal libero professionista senza un'organizzazione di capitali o di lavoro altrui idonea a configurare quella organizzazione autonoma o prevalente alla prestazione d'opera intellettuale del professionista, che costituisce requisito indispensabile per l'imposizione del tributo.

Doc. Trib.

IRAP - Istanza di rimborso - Ricorso contro il silenzio - rifiuto dell'Amministrazione - Assenza di

struttura organizzativa - Reddito di lavoro professionale, non reddito d'impresa - Mancanza del presupposto dell'imposta - Accoglimento del ricorso.

*Comm. Prov. Piacenza, Sez. 6
Sentenza n. 49 del 11/10/01
Pres. Sforza F. C., Rel. Sforza F. C.*

Avendo il ricorrente prodotto documentazione da cui risulta aver svolto attività professionale senza dipendenti e con attrezzature limitate a pochi beni mobili, va accolto il ricorso teso ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di IRAP, in quanto, in assenza di un'apprezzabile struttura organizzativa, manca il presupposto impositivo, tenuto altresì conto che il reddito del ricorrente deve essere qualificato come reddito di lavoro autonomo e non come reddito d'impresa (e ciò in base alle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001).

Doc. Trib.

IRAP - Richiesta di rimborso per sospetta incostituzionalità dell'imposta - Infondatezza - Sussiste.

*Comm. Prov. Parma, Sez. 1
Sentenza n. 76 del 26/11/01
Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.*

I - La Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del 21.10.2001 ha rigettato ogni dubbio di pretesa incostituzionalità dell'imposta regionale sulle attività produttive svolte con organizzazioni di capitali e lavoro altrui in ordine agli artt. 3,23,53,76,77 della Carta Costituzionale. II - Diverso il caso per le

attività professionali ex art. 49 TUIR 917/86 svolte in assenza di elementi di organizzazione produttiva. Compete al contribuente comprovare con dovuta documentazione nei confronti del Giudice Tributario adito che tali elementi organizzativi (capitali e lavoro altrui) sono assenti. In tale fattispecie viene meno il presupposto stesso dell'imposta I.R.A.P. L. 662/96; D.Lgs 446/97; Cost. art. 3, 23, 53, 76 e 77; D.P.R. 917/86 art. 49; Sent. Cos. n. 156 del 31.10.01
Red. Massima, Belluzzi O.

IRPEF

IRPEF - Accertamento analitico - Flussi Finanziari tra conti bancari - Giustificati da utilizzo di fidi - Prova di corrispettivi non annotati - Illegittimità - Differenza tra costi del personale in conto economico e modello 770 - Ripresa a tassazione - Illegittimità - Accolto il ricorso.

Comm. Prov. Ravenna, Sez. 1

Sentenza n. 241 del 18/11/00

Pres. Iuzzolino P., Rel. Fabbri R.

I movimenti di flussi finanziari da un conto bancario ad un altro giustificati da spostamenti di provviste per utilizzare pienamente i fidi concessi, non rappresentano corrispettivi non annotati. I costi del personale esposti in conto economico con il criterio della competenza non possono essere confrontati con quanto riportato nel mod. 770 che espone dati per cassa, ai fini di rilevarne dati discordanti per la ripresa a tassazione.

D.P.R. 600/73, art. 38

Red. Massima, Fantini A.

IRPEF anno 1991 - Avviso di accertamento a carico di socio di società di persone - Adesione al c.d. concordato di massa da parte della società di persone prima della data di entrata in vigore dell'art. 9 bis, comma 18, del D.L. n. 79/1997 - Innovatività e irretroattività della

norma - Facoltativa e, quindi, non obbligatoria l'adesione al concordato da parte del socio prima della cennata data - Illegittimità della pretesa fiscale.

Comm. Prov. Parma, Sez. 9

Sentenza n. 349 del 20/01/01

Pres. Zanichelli V., Rel. Leoncini B.A.

E' illegittima la pretesa fiscale contenuta in un avviso di accertamento ai fini IRPEF (anno 1991) a carico di un socio partecipante in società di persone, la quale ha prestato adesione al c.d. concordato di massa prima (anno 1995) della data (30 maggio 1997) in cui è entrata in vigore la norma prevista dall'art. 9 bis, comma 18 del D.L. n. 79 del 1997, avente le caratteristiche dell'innovatività e dell'irretroattività, con la conseguenza che prima di tale data l'adesione da parte dei soci in concomitanza con l'adesione della società di persone era meramente facoltativa.

Doc. Trib.

IRPEF - Associazione svolgente attività religiosa esclusivamente a favore dei propri affiliati - Redditi conseguiti - Intassabilità ai fini I.R.P.E.G. ed I.L.O.R. dei redditi conseguiti - Compete - Condizioni.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 25

Sentenza n. 219 del 08/10/01

Pres. Pasculli V., Rel. Truffelli M.

Acclarato il carattere religioso dell'ente, non sono tassabili agli effetti delle imposte I.R.P.E.G. ed I.L.O.R. i redditi conseguiti da associazione religiosa per la cessione di beni (libri, pubblicazioni, video cassette) e prestazioni di servizi (auding e training) verso il pagamento di un corrispettivo, purché indirizzati esclusivamente ai propri soci, affiliati e partecipanti iscritti nel registro dell'associazione e purché sussista il nesso fra attività svolta e scopi istituzionali.

D.P.R. 917/86, artt. 108 e 111 c. 3

Red. Massima, Belluzzi O.

IRPEF - Atti di accessione invertita e di occupazioni illegittimi intervenuti prima del 31 dicembre 1998 - Trattenute su indennizzi - Illegittimità - Accolto ricorso.

Comm. Prov. Rimini, Sez. 3

Sentenza n. 354 del 29/11/00

Pres. Battaglini F., Rel. Battaglini F.

Le plusvalenze di cui all'art. 11, comma 5, anche se percepite dopo il 01 gennaio 1992, sono assoggettabili a imposizione solo se gli atti di esproprio, cessione o occupazione acquisitiva sono intervenuti dopo il 31 dicembre 1988.

L. 413/91, art. 11

Red. Massima, Fantini A.

IRPEF - Avviso di accertamento - Imputazione del reddito rideterminato per gli effetti di un concordato o una sanatoria.

Comm. Prov. Parma, Sez. 2

Sentenza n. 82 del 14/12/01

Pres. Mari R., Rel. Nasi E. R.

L'art. 5 D.P.R. 917/1986 enuncia il prin-

cipio generale secondo cui il reddito delle società personali, comunque determinato, è attribuito ai fini IRPEF ai soci in proporzione alle quote possedute, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno percepito. Alla stessa regola soggiace anche il reddito rideterminato per gli effetti di un concordato o di una sanatoria a cui la società abbia aderito.

D.P.R. 917/86, art. 5

Red. Massima, Gobbi D.

IRPEF - Cartella di pagamento - Deducibilità dei versamenti contributivi corrisposti al collaboratore.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 1

Sentenza n. 123 del 27/11/01

Pres. Pecchini L., Rel. Pecchini L.

L'importo dei contributi pagati deve essere scomputato e questo (mancando la rivalsa) deve avvenire in relazione alla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore titolare, che ha concretamente provveduto ai versamenti. Se vi è stata rivalsa, la deduzione spetta al collaboratore; se non è stata effettuata spetta all'imprenditore che ha effettuato il pagamento, nel rispetto dell'art. 3, c. 1, DPR 917/86. Rimarrebbe altrimenti ingiustamente non dedotta da alcuno una somma obbligatoriamente ed effettivamente pagata, con evidente violazione del principio di imposizione rapportato alla capacità contributiva.

D.P.R. 917/86 art. 3 c. 1; Cos. art. 53

Red. Massima, Gobbi D.

IRPEF - Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo.

Comm. Prov. Parma, Sez. 5

Sentenza n. 51 del 24/10/01

Pres. Beneventi E., Rel. Beneventi E.

Nessuna decadenza si è verificata a carico dell'Amministrazione finanziaria che ha notificato al contribuente una cartella di pagamento contenente un'iscrizione a ruolo a titolo di IRPEF 1993 successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 36 bis D.P.R. 600/1973, avendo tale disposizione natura ordinatoria ed esplicando efficacia retroattiva.

*D.P.R. 600/73, art. 36 bis
Red. Massima, Gobbi D.*

IRPEF - Cartella di pagamento - Nullità dell'iscrizione a ruolo.

*Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 1
Sentenza n. 60 del 26/09/01
Pres. Mossini L., Rel. Drimaco P.*

E' nulla l'iscrizione a ruolo eseguita per il periodo di imposta nel corso del quale il contribuente era esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione per il mancato possesso di redditi, dovendosi applicare nei suoi confronti la previsione legislativa di carattere generale contenuta nel comma 3 dell'art. 38 L. 413/1991.

*L. 413/91, art. 38 c. 3
Red. Massima, Gobbi D.*

IRPEF - Cartella di pagamento - Validità della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 34, c. 8 L. 413/91 ai fini dell'esaurimento del rapporto tributario.

*Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 1
Sentenza n. 59 del 26/09/01
Pres. Mossini L., Rel. Drimaco P.*

La procedura adottata dal contribuente (con dichiarazione integrativa) per perve-

nire all'esaurimento del rapporto tributario pendente è pienamente valida. Essa trova, infatti, fondamento nell'art. 34, c. 8, L. 413/91 che, nel caso di deposito avvenuto della decisione dei primi giudici e di pendenza della relativa controversia, ne prevedeva l'estinzione se si fosse provveduto a versare l'imposta su un maggior imponibile, rispetto a quello esposto nella dichiarazione originaria, risultante non inferiore al 20% del maggior imponibile accertato dall'Ufficio e non inferiore all'80% dei maggior imponibile.

*L. 413/91, art. 34 c. 8
Red. Massima, Gobbi D.*

IRPEF - Condono - Definizione automatica - Deve essere estesa a tutti i periodi di imposta - Legittimità o meno della omessa dichiarazione - Irrilevanza - Respinto il ricorso.

*Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1
Sentenza n. 72 del 18/09/01
Pres. Panebianco G., Rel. Cominetti G.*

La disposizione normativa di cui all'art. 38, c. 5, L. 413/1991, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non era stata presentata la dichiarazione, stabilisce che la definizione automatica relativa ai periodi di imposta non accertati deve necessariamente estendersi a tutti i periodi di imposta a prescindere dall'obbligo di presentare o meno la dichiarazione dei redditi.

*L. 413/91, art. 38
Red. Massima, Fantini A.*

IRPEF - Condono e amnistia. Avviso di accertamento di maggior reddito da partecipazione - Mancata definizione del reddito derivante da interve-

nuta adesione al concordato da parte della società - Legittimo.

Comm. Prov. Parma, Sez. 1

Sentenza n. 25 del 26/06/01

Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

Dal quadro normativo costituito dalla legge 564/94 (concordato di massa), dall'art. 9 bis della legge 140/97, dall'art. 5 del TUIR, dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73 e della legge 656/94, si desume che i soci appartenenti a società di persone che avevano definito i maggiori importi proposti avevano il preciso onere di definire, di conseguenza, il reddito di partecipazione attribuito inizialmente ante concordato, calcolando la maggiore imposta personale. In altri termini la norma di governo del concordato di massa prevedeva fin dall'inizio la ripercussione degli effetti e degli obblighi anche per i soci con reddito ad essi imputati da società produttive di reddito in forma associata.

L. 564/94; L. 140/97 art. 9 c. 2; L. 656/94; D.P.R. 600/73 art. 41 c. 2; D.P.R. 917/86 art. 5

Red. Massima, Docimo L.

IRPEF e CSSN 1995 - Avviso di accertamento di maggior ricavo - DPCM 29.01.1996 - Presunto scostamento dei ricavi dichiarati da quelli determinati sulla base dei parametri ministeriali - Non sussiste - Errore metodologico dell'ufficio - Avviso di accertamento da annullare.

Comm. Prov. Ravenna, Sez. 1

Sentenza n. 247 del 22/01/01

Pres. Arcieri A., Rel. Marcarino I.

Tenuto conto che i parametri ministeriali sono stati determinati su un cam-

pione statistico che fra i componenti principali annovera quale variabile il valore dei beni strumentali e non il loro costo storico, si può affermare che nel caso di specie l'avviso di accertamento di maggior valore, essendo frutto di un errore metodologico, è da annullare: a) perché l'automezzo non può considerarsi bene strumentale; b) il dato contabile che determina una presunzione di maggior ricavi è proprio il "valore" dell'automezzo; c) l'Amministrazione finanziaria ha confuso il valore con il costo storico, determinando significative distorsione nei risultati.

Doc. Trib.

IRPEF - Interessi passivi su conto corrente agrario. Deducibilità - Compete ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. 597/73.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 25

Sentenza n. 89 del 23/05/01

Pres. Pasculli V., Rel. Pellegrini N.

Ai sensi art.10 comma 1 lett.c) D.P.R. 597/93 sono deducibili dal reddito delle persone fisiche agricoltori gli interessi passivi su conti correnti agrari corrisposti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie facendo la norma riferimento ai mutui e prestiti contratti sia per il normale esercizio dell'agricoltura che per i miglioramenti fondiari, senza riguardo alla forma con cui i crediti vengono accordati purché finalizzati allo svolgimento dell'attività agricola.

D.P.R. 597/73, art. 10, 1° comma, lett. C)

Red. Massima, Belluzzi O.

IRPEF - Iscrizione a ruolo in relazio-

ne a rettifiche di crediti relativi ad anni precedenti per i quali l'azione accertatrice era decaduta - Illegittimità - Accoglimento del ricorso.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1

Senteza n. 29 del 03/04/01

Pres. Panebianco G., Rel. Giordanino L.

La rettifica di una dichiarazione relativa ad un periodo di imposta sulla sola base di rettifiche in diminuzione di crediti del contribuente relativi ad anni precedenti per i quali il potere dell'Ufficio era decaduto, operate senza effettuare a suo tempo alcuna comunicazione al contribuente sulla base della motivazione che non provocavano alcun debito di imposta nei periodi relativi, è illegittima in quanto le suddette rettifiche, pur comportando un debito di imposta solo nel periodo accertato, sono di competenza di anni in cui il potere di accertamento dell'Ufficio era decaduto.

D.P.R. 600/73, art. 36 bis

Red. Massima, Fantini A.

IRPEF - Lavoratore dipendente - Indennità di trasferta - Intassabilità - Sussiste.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 35

Sentenza n. 1 del 11/10/01

Pres. Gigliotti F., Rel. Gigliotti F.

L'indennità di trasferta percepita dal dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede non è soggetta a tassazione mirando tali proventi a compensare le spese aggiuntive sopportate dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro il quale, disponendo il trasferimento d'ufficio, consegue un vantaggio per la propria organizzazione di lavoro.

D.P.R. 597/73 art. 48 c. 3; D.P.R. 917/86

art. 48 c. 1 e 4; Cost. art. 3, 35, 36 e 53
Red. Massima, Belluzzi O.

IRPEF - Omesso versamento di ritenute d'acconto su distribuzione di utili extra-bilancio - Società a ristretta base societaria - Rilevanza - Mancato riscontro in bilancio - Irrilevanza - Respinto ricorso.

Comm. Prov. Piacenza Sez. 1

Sentenza n. 18 del 20/03/01

Pres. Panebianco G., Rel. Giuliano G. R.

La ristrettezza della base societaria ed il carattere familiare della Società a responsabilità limitata in capo alla quale viene accertato un maggior reddito legittimano la presunzione che il reddito della società sia stato distribuito ai soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione anche in difetto di un riscontro di tale distribuzione in bilancio.

D.P.R. 600/73, art. 27

Red. Massima, Fantini A.

IRPEF - Plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze - Avviso di accertamento - Sopravvenienza a ed insussistenza: sopravvenienza attiva imponibile e riduzione di passivi.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 4

Sentenza n. 87 del 08/01/01

Pres. Folloni T., Rel. Reggioni M.

Il concetto di sopravvenienza ed insussistenza è legato al manifestarsi di alcuni eventi eccezionali estranei alla normale attività di gestione, eventi che danno luogo a variazioni di componenti straordinari di reddito. Le sopravvenienze comportano il sorgere o l'aumento di un elemento patrimoniale,

mentre le insussistenze ne determinano la scomparsa o riduzione. Si può configurare sopravvenienza attiva imponibile, quando l'elemento patrimoniale che viene eliminato in un successivo esercizio sia stato o abbia misurato un costo dedotto fiscalmente nell'esercizio in cui si è verificato (realizzandosi così un vantaggio per il contribuente). Non si parla, invece, di sopravvenienza attiva imponibile, ma di riduzione di passività per quella connessa ad un effettivo minor valore di un bene ammortizzabile, il cui costo, peraltro, non avesse ancora dato luogo ad alcuna deduzione fiscale nei predetti esercizi (mancando un vantaggio per il contribuente). Pertanto se la diminuzione di passività costituisce un danno per il contribuente ed un effettivo minor valore di un cespite, correttamente il contribuente applica l'art. 2426 cc. adeguando tale costo per evitare annacquiamenti di capitale espressamente vietati dal legislatore.

D.P.R. 917/86 art. 55; C.C. 2426

Red. Massima, Gobbi D.

IRPEF - Redditi di capitale - Acquisto diritto di usufrutto di azioni da società controllata - Assunzione da parte dell'acquirente della funzione di interposta persona per l'incasso del dividendo - Mancato riconoscimento del credito d'imposta e dello scomputo della ritenuta d'acconto.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 7

Sentenza n. 238 del 10/12/01

Pres. Salvadori M., Rel. Docimo L.

La presunzione dell'Ufficio imposte di trovarsi di fronte a simulato contratto di

usufrutto occultante (o dissimulante) una cessione di dividendi collegata con una negoziazione e ripartizione del relativo credito d'imposta, convinzione che ha dato luogo all'emissione di avviso di accertamento, deve essere convalidata dalla dimostrazione della fittizietà dei patti contrattuali. Il 3° comma dell'art. 37 del D.P.R. 600/73 stabilisce infatti che in sede di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

D.P.R. 600/73, art. 37

Red. Massima, Docimo L.

IRPEF - Redditi di lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Concorre anche il capitale - Sussiste reddito d'impresa.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 1

Sentenza n. 576 del 29/10/01

Pres. Ferraiù G., Rel. Ferraiù G.

Le professioni intellettuali sono, di regola e intrinsecamente, tali da dar luogo a forme di lavoro autonomo; tuttavia possono costituire componenti di una attività organizzata in forma d'impresa allorchè il lavoro del professionista e il capitale concorrono alla produzione del reddito complessivo, siccome derivante, non dal solo lavoro, ma anche dall'attività dell'intera struttura, come tale produttiva di reddito d'impresa.

D.P.R. 917/86, artt. 49, 51

Red. Massima, Ferrucini G.

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati - Avviso di accertamento

- Prova emolumenti da rapporto di lavoro dipendente.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 1
Sentenza n. 128 del 10/12/01
Pres. Mossini L., Red. Mossini L.

In mancanza di prova certa che gli assegni corrisposti al personale dipendente siano riferiti a spese correnti di studio, il loro ammontare viene correttamente imputato a retribuzioni il cui importo effettivo viene correttamente calcolato sulla base degli assegni emessi dal contribuente.

Red. Massima, Gobbi D.

IRPEF - Redditi diversi - Cessione terreno - Tassabilità - Condizioni.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 4
Sentenza n. 98 del 31/07/01
Pres. Lombardini, Rel. Lombardini

E' soggetto a tassazione, ai sensi dell'art. 81 lett. "B" TU 917/86, la plusvalenza realizzata da cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, e ciò indipendentemente dal dato temporale della cessione entro il quinquennio dall'acquisto, costituendo tale plusvalenza una categoria autonoma a se stante.

D.P.R. 917/86, art. 81, comma 1, lett. "B"
Red. Massima, Valeri P.

IRPEF - Residenza all'estero - Condizioni - Autonomia del loro verificarsi - Legittimità - Elementi che inducono a ritenere la residenza in Italia - Respinto il ricorso.

Comm. Prov. Ravenna, Sez. 1
Sentenza n. 258 del 28/09/01
Pres. Iuzzolino P., Rel. Sintoni R.

Le condizioni per la soggettività passiva d'imposta nel territorio dello Stato: residenza per la maggior parte del periodo d'imposta in Italia iscrizione all'anagrafe della popolazione residente o domicilio o residenza nel territorio dello Stato, sono autonomi per cui ai fini della determinazione passiva d'imposta è sufficiente il verificarsi anche di uno solo di essi. Elementi che inducono a ritenere che la residenza estera sia solo fittizia sono: invio a familiari residenti di c/c esteri intestati al contribuente, movimentazioni riscontrate sui c/c italiani da cui si accerti l'abituale e costante presenza in Italia.

D.P.R. 917/86, art. 2
Red. Massima, Fantini A.

IRPEF - Rifiuto di rimborso - Determinazione della rendita degli immobili di valore storico ed artistico - Applicabilità della minore tra le tariffe d'estimo per le zone centrali.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 1
Sentenza n. 7 del 12/03/01
Pres. Pecchini L., Rel. Pecchini L.

Atteso il carattere preciso della norma di cui all'art.11, comma 2, della L. 413 del 1991, secondo la quale "in ogni caso il reddito degli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1/6/1939 n. 1089 e successive modificazioni è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona centrale nella quale è collocato il fabbricato", è indubbio che essa riconosca un trattamento favorevole ai fini della determinazione del reddito degli immobili predetti. L'espressione "in ogni caso" sta a significare che tale misura favorevole si applica anche in ipotesi di-

verse dalla diretta fruizione degli immobili da parte dei proprietari, compresa quella di un utilizzo degli stessi a fine lucrativo, come nel caso di locazione. Tale misura favorevole trova la sua ratio nella natura gravosa dei vincoli ed oneri cui sono soggetti i proprietari di tali immobili.

L. 413/91, art. 11

Red. Massima, Gobbi D.

IRPEF - Rinuncia tardiva alla eredità - Cessione automatica dei beni ereditati agli altri coeredi - Non sussiste.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 9

Sentenza n. 97 del 16/05/01

Pres. Massa P., Rel. Massa P.

La semplice rinuncia, anche se tardiva, alla eredità non costituisce cessione automatica dei beni agli altri coeredi per mancanza di presupposto logico per la tassazione. Spetta all'Ufficio dimostrare che l'erede rinunciante ha avuto il possesso dei beni ereditari in data successiva alla apertura della successione. In mancanza di ciò l'accertamento è nullo per carenza di presupposto.

C.C. art. 485 c. 2; Cass. n. 2663 22/3/99

Red. Massima, Belluzzi O.

IRPEF - Ritenute alla fonte - Avviso di accertamento per omessa dichiarazione del sostituto d'imposta con riferimento alla corresponsione di indennità di trasferta e per inesistenza autorizzazione all'uso del veicolo personale - Illegittimità.

Comm. Prov. Forlì, Sez. 2

Sentenza n. 121 del 18/11/01

Pres. Campanile P., Rel. Campana G.

1) L'Ufficio impositore può valutare come erogazioni liberali, cioè come compensi mascherati, le somme corrisposte agli atleti per rimborsi forfettari in eccedenza dei limiti previsti dalla legge 80/86, a condizione che dia prova di tale presunzione. Nel caso di specie è la società a dare dimostrazione che l'eccedenza deriva dall'indebito accorpamento delle indennità chilometriche con le trasferte, soggette a tassazione solo per la quota al netto delle spese e delle indennità chilometriche. 2) Non ha rilevanza la mancata autorizzazione preliminare all'uso di vetture personali, in assenza di disposizioni di legge che prevedono tale documento come condizione per la non imponibilità delle indennità chilometriche.

L. 80/86

Red. Massima, Docimo L.

IRPEG

IRPEG - Associazione sportiva - Proventi specifici derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità - Tassabilità - Sussiste.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 25
Sentenza n. 198 del 08/10/01
Pres. Papiano L., Rel. Belluzzi O.

Sono tassabili ai fini I.R.P.E.G. ed I.L.O.R. i proventi specifici di propaganda e pubblicità conseguiti da associazione sportiva dilettantistica (quale ente non commerciale) ai sensi dell'art. 111, 2° comma TUIR 917/86. *L. 398/91; D.P.R. 917/86 artt. 86, 108 e 111 c. 2; C.C. art. 2195; D.P.R. 600/73 art. 41*

Red. Massima, Belluzzi O.

IRPEG - Condono ed amnistia - Cartella esattoriale per recupero imposte derivanti da dichiarazione integrativa ex lege 413/91 - Anni 1985/1988 - Decadenza dell'azione dell'amministrazione.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 35
Sentenza n. 9 del 15/11/01
Pres. Gigliotti F., Rel. Bortolani M.

1) La disposizione contenuta nell'art. 28 della legge 449/97 non sembra interpretare una disposizione sufficientemente chiara, ma innovarla dando ad essa un significato che prima non aveva. 2)

Indipendentemente da quanto sopra l'Ufficio è tenuto a dimostrare il rispetto del termine quinquennale, fissato a pena di decadenza, dall'art. 17 del D.P.R. 602/73. 3) L'Ufficio è tenuto a rispettare la disposizione contenuta nell'art. 39 -3° comma- della legge 413/91 che prevede il controllo delle dichiarazioni integrative e la conseguente liquidazione entro lo stesso termine dell'art.17 citato. 4) L'Ufficio è tenuto a rispettare il termine previsto dal 4° comma dello stesso art.39.

L. 449/97 art. 28; L. 413/91 art. 39; D.P.R. 602/73 art. 17
Red. Massima, Docimo L.

IRPEG - Condono ed amnistia - Cartella esattoriale relativa alla liquidazione della dichiarazione integrativa ex lege 413/91 - anni 88-89-90 - Insussistenza pretesa tributaria - Carenza di motivazione - Rigetto appello ufficio.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 35
Sentenza n. 12 del 15/11/01
Pres. Gigliotti F., Rel. Gigliotti F.

1) Il legislatore ha predisposto uno speciale meccanismo di liquidazione delle dichiarazioni integrative ex lege 413/91, giacché ha assoggettato la procedura di liquidazione prevista dall'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 al maggior termine di cui

all'art. 43 dello stesso decreto. Il legislatore ha quindi conferito all'amministrazione un termine più lungo di quello indicato dall'art. 36 bis per il controllo delle dichiarazioni integrative; ciò ha fatto, però, sul presupposto che entro quel termine la liquidazione fosse notificata ai contribuenti. 2) La cartella dei pagamenti deve essere intellegibile ad una persona di cultura media e deve contenere esplicito riferimento ai calcoli effettuati. Né può supplire eventuali carenze l'astratta possibilità di utilizzare servizi informativi. *L. 413/91; D.P.R. 600/73 artt. 43 e 36 bis Red. Massima, Docimo L.*

IRPEG - Credito di imposta di annualità per le quali è venuta a decadere l'azione accertatrice dell'Ufficio - Definitività del credito - Accolto il ricorso.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 7
Sentenza n. 189 del 15/10/99
Pres. Marri A., Rel. Giorgi G.*

Il credito di imposta di un contribuente relativo ad annualità per le quali è venuto a decadere l'azione accertatrice dell'Ufficio non può più essere rimesso in discussione, tramite richieste di documentazione svolta in sede di verifica di altra annualità del contribuente, ma va considerato ormai acquisito nell'importo dichiarato.

*D.P.R. 600/73, art. 43
Red. Massima, Fantini A.*

IRPEG - Deducibilità delle perdite da svalutazione del valore delle azioni Società partecipate da parte della Società partecipante. Compete, condizioni.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 18
Sentenza n. 33 del 14/03/01*

Pres. Rosa G. F., Rel. Tarroni G.

Sono deducibili dal reddito della società partecipante le perdite derivanti da svalutazione del valore patrimoniale delle società partecipate quando le stesse rilevano in bilancio come rimanenze quali "beni merce" e tali svalutazioni sono state assunte da formali delibere assembleari, anche quando questi documenti sono posti in essere successivamente al termine di chiusura dell'esercizio delle partecipate, ma entro il termine di approvazione del bilancio della partecipante (Circ.Min. 54/7621 del 30.10.1979).

*D.P.R. 917/86 artt 61, 73 c. 4, 75 c. 4;
C.C. art. 2447; C.M. Min.Fin. 54/7621
31/10/79*

Red. Massima, Belluzzi O.

IRPEG - Determinazione dell'imposta - Recupero a tassazione di spese di rappresentanza e di amministrazione e, in particolare, di quote di ammortamento - Eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di notificazione - Inesistente - Rigetto appello Ufficio e conferma parziale accoglimento ricorso introduttivo.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 2
Sentenza n. 167 del 01/10/01
Pres. Sullo P., Rel. Arenella F.*

1) L'irregolare notifica dell'atto di appello è sanata, con efficacia ex tunc, con la rituale costituzione in giudizio. 2) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 67/88 l'utilizzo del disavanzo da fusione in franchigia fiscale è possibile solo nel caso di annullamento della partecipazione e non in ipotesi di concambio.

L. 67/88

Red. Massima, Docimo L.

IRPEG - Determinazione dell'imposta - Recupero spese di sponsorizzazione - Non legittimo - Rigetto appello Ufficio.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3

Sentenza n. 74 del 05/04/01

Pres. Rustico A., Rel. Neri A. M.

Mediante la sponsorizzazione, contratto atipico rientrante nell'ampia previsione dell'art. 1323 c.c., uno sponsor si obbliga ad una prestazione nei confronti del soggetto sponsorizzato che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare il marchio o il prodotto dello sponsor. Le spese relative, sicuramente finalizzate al conseguimento di maggiori ricavi sono deducibili, se documentate. Nei contratti di questo tipo la forma scritta non è essenziale, potendo l'esistenza degli stessi essere dimostrata attraverso l'esibizione di fatture e corrispondenza. *C.C., art. 1323*

Red. Massima, Docimo L.

IRPEG - Fusione di Società - Operazioni di fusione - Quota di ammortamento dell'avviamento - Applicazione retroattiva legge 408/90 - Scopo elusivo dell'operazione - Partecipazioni finanziarie valutate beni merce.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 7

Sentenza n. 223 del 10/12/01

Pres. Salvadori M., Rel. Docimo L.

1) La legge 408/90 è certamente di carattere innovativo e, quindi, si applica dalla data della sua entrata in vigore. Ma il terzo comma dell'art. 10 della legge citata stabilisce che le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle operazioni di fusione deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30/10/90.

Questa apparente contraddizione è giustificata dal fatto che, in relazione ai tempi fissati dalle norme in materia, un'operazione di fusione deliberata nel corso del 1990 avrebbe potuto dispiegare i suoi effetti nel corso del 1991, quindi ad essa sarebbe stata applicabile la normativa di cui alla legge 408. Il legislatore ha quindi inserito la precisazione richiamata per evitare tale anomalia, ritenuto che in ogni caso le fusioni deliberate in epoca successiva al 30/10/90, sarebbero ricadute, di norma, nella previsione di cui alla legge 408. 2) Per considerare elusiva un'operazione di fusione è necessario che lo scopo di conseguire un vantaggio d'imposta si configuri come esclusivo (Cassazione 14776/2000). 3) Le partecipazioni possedute da una società finanziaria, se di non facile e immediata commercializzazione, non possono essere valutate come beni-merce che originano ricavi solo nel corso della gestione ordinaria, qualora vengano cedute.

L. 408/90; Cass. 14776 del 15/11/00

Red. Massima, Docimo L.

IRPEG - Fusioni di società - Avviso di accertamento - Imputazione del disavanzo conseguente a fusione per incorporazione ad avviamento - Trasposizione del disavanzo da annullamento sul valore di avviamento.

Comm. Prov. Parma, Sez. 5

Sentenza n. 13 del 13/06/01

Pres. Beneventi E., Rel. Larini E.

L'art. 123 TUIR, come modificato dalla L. 67/ 1988, deve essere inteso come permissivo del disavanzo di fusione per incorporazione per l'iscrizione a bilancio dell'avviamento, essendo escluso l'utilizzo del disavanzo solo in presenza

di fusioni con concambio, intendendo il termine di plusvalenza come maggiore valore risultante dal raffronto contabile tra il costo delle quote dell'incorporata iscritte a bilancio dell'incorporante ed il valore del patrimonio netto dell'incorporata stessa.

D.P.R. 917/86, art. 123

Red. Massima, Gobbi D.

IRPEG - Indici di bilancio - ricarico medio, ricavi medi di settore - Indici di inesattezze ed infedeltà delle scritture contabili - Illegittimità - Accolto il ricorso.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 7

Sentenza n. 72 del 16/05/00

Pres. Marri A., Rel. Giorgi G.

La disamina di alcuni indici di bilancio, l'applicazione di un ricarico medio proporzionato al costo del venduto, e l'applicazione di ricavi medi del settore commerciale di appartenenza dell'accertato, non costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti tali da consentire la rettifica per via analitico-induttiva prescindendo dalle risultanze delle scritture contabili.

D.P.R. 600/73, art. 39

Red. Massima, Fantini A.

IRPEG - Quote di ammortamento derivanti da iscrizione di disavanzo di fusione - Legittimità - Accolto ricorso.

Comm. Prov. Rimini, Sez. 3

Sentenza n. 158 del 06/06/01

Pres. Battaglini F., Rel. Battaglini F.

L'eliminazione nell'articolo 123 D.P.R. 917/86 dell'inciso "comprese quelle re-

lative alle rimanenze e il valore dell'avviamento" disposto con l'art. 7, L. 11/03/1988, N. 67 ha solo il significato che il legislatore ha ritenuto inutile tale inciso e non certo che abbia voluto proibire la rivalutazione delle rimanenze e dell'avviamento al fine di ristabilire quell'equilibrio contabile modificato dalla fusione per incorporazione. Lecita quindi è l'iscrizione di un valore di avviamento ed il suo ammortamento.

D.P.R. 917/86, art. 123

Red. Massima, Fantini A.

IRPEG - Spese volte a trasformare, conservare e a ammodernare cespiti già esistenti ed utilizzati nei processi produttivi aziendali - Non sono autonomi cespiti patrimoniali - Accolto il ricorso.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1

Sentenza n. 87 del 19/09/00

Pres. Panebianco G., Rel. Cominetti G.

Le spese volte a trasformare, conservare e a ammodernare cespiti già esistenti ed utilizzabili nei processi produttivi aziendali, allo scopo di aumentarne l'efficienza, non vanno considerate quali cespiti patrimoniali autonomi ma vanno considerate, avuto riguardo alle norme civilistiche e ai corretti principi contabili, spese di manutenzione straordinaria e capitalizzate al valore dei cespiti, o vanno dedotte ai sensi dell'art. 68 TUIR 917/1986.

D.P.R. 917/86, art. 68

Red. Massima, Fantini A.

IVA

IVA - Accertamenti e controlli. Avviso di rettifica - Indebita detrazione di imposta per fatture riferite ad operazioni inesistenti - Recupero di imposta per costi non inerenti - Motivazione per relationem - Accesso in azienda.

Comm. Prov. Parma, Sez. 1

Sentenza n. 55 del 10/09/01

Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

1) E' da ritenere sufficiente, ai fini della legittimità degli avvisi di rettifica, l'inserimento nell'atto di un richiamo alla fonte informativa, senza che sia necessaria l'espressione di una specifica valutazione. 2) La nullità dell'atto è conseguente solo alla mancata riproposizione del contenuto essenziale del provvedimento al quale si fa riferimento. 3) L'inosservanza delle formalità da rispettare in sede di accesso, non comporta nullità dell'atto. 4) Con riferimento alle fatture supposte riferite ad operazioni inesistenti, il contribuente può fornire dimostrazione del contrario, come avvenuto nel caso di specie. 5) Il concetto di inerenza postula un rapporto di intima relazione tra due cose che si può verificare sia quando l'una sia strumento per realizzare l'altra, sia quando ne sia l'immediata derivazione. Non è credibile che un immobile ad uso abitativo, acquistato in località turistica, possa essere considerato strumentale all'attività di

commercio di mobili e arredamenti esercitata dal ricorrente.

Red. Massima, Docimo L.

IVA - Accertamento e controlli - Avviso di rettifica - Mancata produzione di documentazione - Disconoscimento di detrazione di imposta e recupero dell'eccedenza parzialmente rimborsata - Illegittimo.

Comm. Prov. Parma, Sez. 1

Sentenza n. 27 del 26/06/01

Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

L'ultimo comma dell'art. 51 del D.P.R. 633/72 (aggiunto dall'art. 25 della legge 28/99) stabilisce che per l'inottemperanza agli inviti di cui al 2° comma, numeri 3 e 4, si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 32 del D.P.R. 600/73. Detta norma, precisamente il 4° comma, attesta che le cause di inutilizzabilità previste dal 3° comma (art. citato) non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado quanto richiesto, dichiarando contestualmente di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per cause a lui non imputabili, circostanze rinvenibili nel caso di specie. Per quanto sopra le cause di inutilizzabilità dei documenti depositati in giudizio sono, in linea di massima, inoperanti nella causa in decisione, anche se la ricorrente non

ha prodotto tutte le fatture di acquisto.
D.P.R. 633/72 art. 51; D.P.R. 600/73 art. 32; L. 28/99 art. 25
Red. Massima, Docimo L.

IVA - Ambito di applicazione - Mancata emissione di fattura per la cessione di un terreno. Regime fiscale previsto per gli spettacoli SIAE - Accertamento non legittimo - Rigetto appello Ufficio.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3
Sentenza n. 49 del 08/03/01
Pres. Rustico A., Rel. Cremonini I.

1) Il regime fiscale SIAE opera solo con riferimento alle attività dello spettacolo. Le altre operazioni rientrano nel regime fiscale ordinario e sono imponibili nei termini indicati dal D.P.R. 633/72. 2) La cessione di un terreno, è operazione soggetta ad IVA qualora lo stesso sia suscettibile di utilizzazione edificatoria. Questa non può essere ritenuta esistente in assenza di approvazione di piano particolareggiato, ove richiesto.

D.P.R. 633/72
Red. Massima, Docimo L.

IVA - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem al pvc - Ammissibilità.

Comm. Prov. Parma, Sez. 2
Sentenza n. 86 del 14/12/01
Pres. Mari R., Rel. Banchini M.

È adeguatamente motivato l'avviso di accertamento che non solo recepisce i rilievi del processo verbale di constatazione, così motivando l'accertamento per relationem al processo verbale ed alle risultanze acquisite dalla Guardia di Finanza, ma adotta anche un'autonoma

motivazione indicando da un lato fatti specifici suffraganti l'accertamento effettuato e dall'altro motivando adeguatamente il criterio di accertamento e le relative risultanze.

Red. Massima, Gobbi D.

IVA - Avviso di accertamento - Regime speciale SIAE - Cessione di terreno supposto edificabile senza emissione di fattura - Rigetto appello Ufficio.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3
Sentenza n. 49 del 08/03/01
Pres. Rustico A., Rel. Cremonini I.

1) Il regime SIAE opera solo con riferimento alle attività di spettacolo. E' facoltà della società compiere altre operazioni commerciali, da assoggettare, però, al regime fiscale ordinario IVA. 2) Un terreno non può essere ritenuto edificabile se, al momento della cessione, non sia stato ancora approvato il piano particolareggiato che costituisce condizione per l'edificabilità.

Red. Massima, Docimo L.

IVA - Avviso di irrogazione di sanzioni pecuniarie - Applicazione della sanzioni pecuniarie in presenza della volontà di occultamento della documentazione contabile.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 1
Sentenza n. 24 del 15/05/01
Pres. Pecchini L., Rel. Marando P.

La violazione dell'art. 52, comma 5 D.P.R. 633/1972 - il quale stabilisce, in caso di accessi, ispezioni e verifiche, l'obbligo per il contribuente esibire tutti i libri, registri, documenti e scritture, che si trovano nei locali dell'impresa, compresi quel-

li la cui tenuta e conservazione non sono obbligatori - comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa esibizione della contabilità. Tuttavia tali sanzioni possono trovare ingresso soltanto nel caso in cui venga riscontrato un atteggiamento volontario e cosciente del contribuente volto ad occultare atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, con la conseguenza che vanno escluse dalla operatività della sanzione tutte le sanzioni di temporanea indisponibilità di un atto o documento, delle quali non sia dato riscontrare un interesse del contribuente ad occultare elementi rilevanti per il controllo fiscale. In specie, la volontà di occultamento può essere esclusa, laddove si tenga conto del fatto che il contribuente aveva dichiarato il nominativo del consulente che deteneva la contabilità.

D.P.R. 633/72, art. 52, c. 2

Red. Massima, Gobbi D.

IVA - Avviso di rettifica - Errore nella compilazione della dichiarazione - Applicabilità della sanzione amministrativa ex art. 6 del D.Lgs. 472/1997 - Sussistenza.

Comm. Prov. Parma, Sez. 5

Sentenza n. 30 del 26/09/01

Pres. Beneventi E., Rel. Larini E.

L'errore commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione in modo difforme rispetto ai parametri ufficiali ed il cui reddito accertato risulti inferiore rispetto al reddito dichiarato rientra tra le violazioni non punibili per obiettive condizioni di incertezza di applicazione delle disposizioni legislative in materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 472/1997, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta dal contribuente, la quale

appartiene ad una categoria residuale soggetta ad andamenti variabili in funzione di fattori climatici.

D.Lgs 472/97, art. 6

Red. Massima, Gobbi D.

IVA - Avviso di rettifica 1992 - Omessa fatturazione di operazioni imponibili - Difetto di motivazione per acritico rinvio a pvc - Mancato assolvimento dell'onere della prova - Ravvedimento operoso - Sanzioni: applicazione di norme più favorevoli - Rigetto appello contribuente.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 4

Sentenza n. 169 del 12/07/01

Pres. Giorgi M. S., Rel. Pirruccio G.

1) Non è necessario l'esame diretto di fatture o assegni quando gli estremi analitici dei medesimi documenti sono dichiarati sussistenti dai verbalizzanti.

2) La sanatoria di cui all'art. 48 del D.P.R. 633/72 è da escludere qualora l'attività di indagine sia iniziata prima del ravvedimento operoso. Anche gli atti penali, infatti, impediscono la regolarizzazione nei casi in cui la violazione della norma fiscale sia stata già accertata o siano in corso ispezioni o verifiche.

3) Non è possibile beneficiare delle disposizioni più favorevoli contenute nel D.Lgs. 472/97 se le violazioni risultano essere state già contestate alla data di entrata in vigore di tale norma.

D.P.R. 633/72 art. 48; D.Lgs 472/97

Red. Massima, Docimo L.

IVA - Avviso di rettifica per presunta evasione con riferimento ad anni antecedenti con applicazione di media aritmetica semplice - Nullità - Sussiste.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 18
Sentenza n. 57 del 08/05/01
Pres. Rosa G., Rel. Tarroni G.

E' nullo l'Avviso di Rettifica I.V.A. in presenza di contabilità formalmente tenuta e non contestata dall'Ufficio e di recupero di corrispettivi (e quindi di imposta) basato esclusivamente su presunti prezzi medi di mercato desunti da cataloghi riferiti ad anni antecedenti con applicazione agli stessi del calcolo della media aritmetica semplice, basandosi tale criterio su semplice convincimento di verità non dimostrata e su presunzioni alle quali mancano gli elementi di gravità, precisione e concordanza voluti dalla legge.

Red. Massima, Belluzzi O.

IVA - Avviso di rettifica - Deducibilità dai ricavi lordi accertati del controvalore corrispondente ai prodotti alterati e destinati alla distruzione in assenza di documenti giustificativi - Ammissibilità.

Comm. Prov. Parma, Sez. 2
Sentenza n. 46 del 24/09/01
Pres. Padula A., Rel. Nasi E. R.

È ammissibile la deduzione dai ricavi accertati del controvalore corrispondente ai prodotti alterati in assenza di documentazione giustificativa, non avendo l'esercente di un negozio di frutta e verdura l'obbligo di emissione ricorrendone le condizioni previste al penultimo capoverso della circolare ministeriale 29.09.1988 n. 23 prot. 9/12.

Red. Massima, Gobbi D.

IVA - Avviso di rettifica - Diritto alla detrazione del contribuente - Normativa applicabile - Evoluzione.

Comm. Prov. Parma, Sez. 4
Sentenza n. 129 del 23/10/01
Pres. Ciccio G., Rel. Cornelli L.

In base alla disciplina vigente fino al 31.12.1997, le detrazioni ai fini IVA che non erano state computate per il mese di competenza non potevano essere considerate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale. Inoltre, il contribuente perdeva il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale. A decorrere dall'1.01.1998, invece, il diritto alla detrazione sorge al momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo per cui l'annotazione deve essere eseguita entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto alla detrazione ex artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972.

D.P.R. 633/72, artt. 19, 25, 27 e 28
Red. Massima, Gobbi D.

IVA - Avviso irrogazione sanzioni per omesso versamento entro il 5/2/87 l'imposta relativa a dicembre 86 - Liquidazione coatta - Accoglimento appello contribuente.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3
Sentenza 50 del 08/03/01
Pres. Rustico A., Rel. Cremonini I.

Agli effetti fiscali l'art. 74 bis del D.P.R. 633/72 prevede che il Commissario della cooperativa in liquidazione coatta entro quattro mesi dalla nomina presenti apposi-

ta dichiarazione per il periodo dall'inizio dell'anno solare alla messa in liquidazione, ma per quanto dovuto per i periodi di imposta precedenti il credito rientra in concorso con tutti gli altri. Per questi ultimi il Commissario deve attenersi rigorosamente alla stesura dello stato dei crediti secondo il grado di privilegio previsto dalla legge e procedere al pagamento secondo detto ordine, fino a capienza dell'attivo realizzato.

D.P.R. 633/72, art. 74 bis

Red. Massima, Docimo L.

IVA - Cartella di pagamento - Irrogazione di sanzioni per omissione di fatturazione - Passaggio in giudicato della sentenza.

Comm. Prov. Parma, Sez. 4

Sentenza 113 del 27/09/01

Pres. De Angelis G., Rel. De Angelis G.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 472/1997 è inapplicabile il trattamento sanzionatorio più favorevole, quando la posizione del destinatario della sanzione si è già cristallizzata col passaggio in giudicato delle decisioni dei giudici tributari.

D.L. 472/97, art. 3

Red. Massima, Gobbi D.

IVA - Cartella esattoriale - Ammissibilità della dichiarazione di rettifica presentata fuori termine.

Comm. Prov. Parma, Sez. 2

Sentenza n. 68 del 09/11/01

Pres. Mari R., Rel. Nasi E. R.

L'A.F., nel fondare la sua pretesa punitiva nei confronti del contribuente, non può tener conto solo ed unicamente della dichiarazione in bianco, per negligenza del consulente, sebbene tempestiva, ma deve tener conto anche della dichiarazione di ret-

tifica, che il contribuente abbia presentato successivamente, anche fuori termine, se aderente alle risultanze delle dichiarazioni periodiche in possesso dell'A.F.. Si esclude, altresì, la volontà del contribuente di compiere un illecito fiscale, quando questi appena venuto a conoscenza dell'accaduto abbia spontaneamente provveduto d'iniziativa a produrre denuncia di rettifica utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.

D.P.R. 633/72, art. 48 c. 1

Red. Massima, Gobbi D.

IVA - Esistenza solo strumentale di Società Estera a fini evasivi - Mancanza di elementi probanti - Illegittimità - Accolto il ricorso.

Comm. Prov. Ravenna, Sez. 1

Sentenza n. 293 del 26/10/01

Pres. Iuzzolino P., Rel. Fabbri R.

La dimostrazione dell'esistenza solo strumentale ai fini evasivi di una Società olandese deve essere provata attraverso elementi tali da provarne l'inesistenza giuridica o comunque presunzioni con requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'Ufficio deve altresì provare a quale fattispecie giuridica (interposizione reale o fittizia, simulazione assoluta o altro) ricondurre la Società estera.

D.P.R. 633/73, art. 7

Red. Massima, Fantini A.

IVA - Fallimento - Avviso di irrogazione sanzioni - Mancato versamento entro il termine del 5/2/87 l'imposta relativa al mese di dicembre 1986 - Liquidazione coatta - Non legittimo.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3

Sentenza n. 50 del 08/03/01

Pres. Rustico A., Rel. Cremonini I.

Dalla data di messa in liquidazione della società cooperativa decorrono tutti gli effetti previsti dalle norme della legge fallimentare. Ai fini fiscali, l'art. 74 bis del D.P.R. 633/72 prevede che il commissario entro quattro mesi dalla nomina presenti apposita dichiarazione per il periodo dall'inizio dell'anno solare alla messa in liquidazione, intervenuta in data 27/1/87. Per quanto dovuto per i periodi di imposta precedenti il credito vantato dall'Ufficio IVA rientra in concorso con tutti gli altri ed il Commissario per il pagamento deve attenersi rigorosamente alla stesura dello stato dei crediti secondo il grado di privilegio previsto dalla legge e procedere fino a capienza dell'attivo realizzato.

*D.P.R. 633/72, art 74 bis
Red. Massima, Docimo L.*

IVA - Fatturazione - Mancata emissione di fatture relative ad operazioni imponibili - Omessa autofatturazione - Omessa presentazione di dichiarazione - Accertamento conseguente a verifiche bancarie - Comportamento Ufficio legittimo.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 4
Sentenza n. 247 del 22/11/01
Pres. Scola A., Rel. Ferraretti F.*

1) Il rinvenimento di documentazione extracontabile consistente in agenda scritta a mano contenente appunti relativi ad ordini di acquisto e vendita di mobili antichi e oggetti di antiquariato, foto di mobili e biglietti da visita recante il nome del contribuente con la dicitura mobili antichi consente di affermare che si tratti di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di impresa con carattere di abitualità. 2) E'

possibile estendere le verifiche bancarie anche nei confronti di componenti del nucleo familiare, pure se maggiori e non conviventi se è lecito presumere rapporti inerenti o connessi in forza del legame di parentela. 3) Qualora non siano fornite spiegazioni circa le movimentazioni bancarie legittimamente possono essere contestate violazioni riferite alle operazioni attive e a quelle passive.

Red. Massima, Docimo L.

IVA - Fatturazione - Omessa fatturazione di operazioni imponibili - Ricostruzione dell'Ufficio fondata su elementi conoscitivi provenienti da verifica su altra persona - Legittima - Riflessi nel giudizio tributario di sentenza emessa dal GIP.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 2
Sentenza n. 171 del 01/10/01
Pres. Sullo P., Rel. Guaglione V.*

1) Gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena, ma ciò non esclude che possano essere liberamente apprezzati, nel loro valore indiziario, dal Giudice di merito e, in concorso con altre circostanze, costituire per quel Giudice fonte di convincimento. 2) Non fa stato nel processo tributario la sentenza emessa dal Giudice istruttore penale che non è suscettibile di passare in giudicato dato che chi è stato prosciolto nell'istruzione può essere sottoposto a procedimento per il medesimo fatto, purché non sia intervenuta una causa di estinzione del reato, quando sopravvengono nuove prove a suo carico.

Red. Massima, Docimo L.

IVA - Fatture fittizie per operazioni inesistenti - Mancanza di riscontri univoci degli elementi di accusa - Rilevanza - Accoglimento ricorso.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1

Sentenza n.4 del 20/02/01

Pres. Venturati P., Rel. Venturati P.

L'accusa di utilizzo di fatture fittizie per operazioni oggettivamente inesistenti per non rimanere costruzione congetturale o al più indiziaria richiede indagini approfondite, dati certi, ricostruzioni appaganti, risultati univoci e riscontri effettivi. Neppure è lecito fornire un principio di prova e poi ribaltare sull'accusato l'onere di provare l'effettività della prestazione.

D.P.R. 633/72, art. 21

Red. Massima, Fantini A.

IVA - Liquidazione ai sensi art. 27 D.P.R. 633/72 contribuente con contabilità affidata a terzi - Liquidazione con riferimento alle registrazioni effettuate nei due mesi precedenti - Non applicabile nei mesi di Gennaio e Febbraio - Ricorso.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1

Sentenza n. 30 del 03/04/01

Pres. Panebianco G., Rel. Giuliano G. R.

Ai sensi dell'art. 27 DPR 633/72 i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità possono effettuare la liquidazione dell'imposta con riferimento alle operazioni registrate nei due mesi precedenti, nel mese di gennaio per evitare di retrodatare all'anno precedente la liquidazione, occorre eseguire la liquidazione sulla base delle registrazioni annotate nello stesso mese di gennaio e a partire dal mese di febbraio occorre

operare la liquidazione con riferimento alle registrazioni dello stesso precedente mese di gennaio e così di seguito.

D.P.R. 600/73, art. 27

Red. Massima, Fantini A.

IVA - Processo verbale e irrogazione sanzioni - Omesso versamento d'imposta evidenziato nella dichiarazione sottoscritta da amministratore sostituito - Rigetto appello Ufficio.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 3

Sentenza n. 38 del 21/02/01

Pres. Rustico A., Rel. Campagna C.

Il potere di rappresentanza degli amministratori deriva esclusivamente dall'atto di conferimento e non dalla pubblicità della nomina. Da ciò consegue che la dichiarazione IVA sottoscritta dall'amministratore successivamente alla sua sostituzione è da ritenere priva di efficacia.

Red. Massima, Docimo L.

IVA - Territorialità - Containers immatricolati in Paesi extracomunitari, ceduti ad imprese di spedizione internazionali sotto il vincolo del regime di ammissione temporanea - Violazione dell'obbligo di fatturazione IVA '94 per emissione di fatture di vendita senza indicazione dell'imposta.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 7

Sentenza n. 206 del 21/11/01

Pres. Salvadori M., Rel. Docimo L.

I containers utilizzati nel traffico internazionale delle merci mantengono la natura di beni viaggianti allo Stato estero anche se temporaneamente esistenti nel territorio nazionale. Ne consegue

che la loro cessione, consentita dal Regolamento comunitario 2454/93, non rileva ai fini IVA non concretizzandosi nel caso di specie il presupposto della territorialità che è condizione indispensabile per l'applicazione dell'imposta.

reg. CEE 2454/93

Red. Massima, Docimo L.

IVA - Vendita in unica soluzione di materiale da estrarre con consegna a partite separate - Successivi distinti prelievi derivanti da necessità di procedere gradualmente allo scavo - Qualità di imprenditrice della cedente - Illegittimità - Accolto il ricorso.

Comm. Prov. Ravenna, Sez. 3

Sentenza n. 35 del 31/05/01

Pres. Agnoli F.M., Rel. Agnoli F.M.

La vendita in unica soluzione con la consegna immediata dell'intera cava e con successive distinte asportazioni del materiale, conseguente alla necessità di procedere gradualmente allo scavo, effettuata non a corpo ma a partite separate in base al tipo ed alla quantità del materiale asportato, non prova l'esistenza della qualifica di imprenditore alla persona fisica proprietaria della cava.

D.Lgs 471/97, art. 6

Red. Massima, Fantini A.

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Riscossione delle imposte - Notificazione cartella esattoriale - Decadenza art. 17 DPR 602/73 non rilevante - Notifica art. 25 DPR 602/73 termine non perentorio - Respinto il ricorso.

Comm. Prov. Piacenza, Sez. 1

Sentenza n. 45 del 08/05/01

Pres. Panebianco G., Rel. Cominetti G.

L'art. 17 DPR 602/1973 si riferisce ai soli momenti della formazione e della consegna dei ruoli, e non anche alla successiva notifica della cartella esattoriale. Il termine entro il quale deve avvenire la notifica della cartella esattoriale è disciplinato dall'art. 25 D.P.R. 602/1973, e poiché tale norma non contiene espressamente la previsione della decadenza, il termine in questione non ha natura perentoria.

D.P.R. 602/73, artt. 17 e 25

Red. Massima, Fantini A.

Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento. Cartella di pagamento - Rettifica dichiarazione - Deve contenere motivazione e causale maggiore pretesa tributaria.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 1

Sentenza n. 910 del 28/12/01

Pres. Ferraiù G., Rel. Ferraiù G.

1) Quando la cartella di pagamento contiene sostanzialmente una rettifica a una dichiarazione, anziché la correzio-

ne di un semplice errore materiale ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 deve, per principio di ordine generale, essere motivata e contenere la causale della maggiore pretesa tributaria, dovendo la motivazione essere correlata alla rettifica del reddito o dell'imposta. 2) La presentazione del ricorso da parte del contribuente che abbia contestato anche il merito della pretesa del Fisco, non costituisce sanatoria del vizio di omessa motivazione dell'atto impugnato.

D.P.R. 602/73, artt. 25 e 36 bis

Red. Massima, Ferrucini G.

Riscossione delle imposte - Avviso di accertamento a carico di Società di fatto per omesso versamento IVA - Solidarietà del socio - Natura civilistica - Iscrizione a ruolo in capo al socio - Legittimità.

Comm. Prov. Parma, Sez. 4

Sentenza n. 80 del 25/07/01

Pres. Ciccio G., Rel. Cornelli L.

E' legittima la iscrizione a ruolo in capo al socio della società di fatto in forza di solidarietà civilistica non esistendo una diversità di soggettività passiva per il recupero del credito di imposta fra la società di fatto e tutti i soci come previsto dall'art. 2291 C.C. Non può trovare applicazione l'art. 11 D.L. 151/91 (conv. nella L. 202/91) trattandosi di norma

che riguarda esclusivamente i coobbligati in solido in forza di una norma tributaria e non di una norma civilistica, come accade nella fattispecie in esame.
D.P.R. 602/73 artt. 19 e 30; D.L. 151/91 art. 11; L. 202/91; C.C. art. 2291; Cass. n. 10638 del 29.10.97
Red. Massima, Belluzzi O.

Riscossione delle imposte - Illegittimità avviso di mora se non preceduto da relativa cartella di pagamento: Sussiste.

Comm. Prov. Reggio Emilia, Sez. 4
Sentenza n. 91 del 09/01/01
Pres. Lombardini, Rel. Reggioni M.

E' illegittimo l'avviso di mora non preceduto da formale notifica della cartella esattoriale che l'ha provocato, anche se notificato per delega ad altro esattore.
Red. Massima, Valeri P.

TARSU

TARSU - Ambito di applicazione e presupposti - Cartelle di pagamento anni da 1993 a 1998 - Produzione di rottami ferrosi ceduti a terzi - Effettiva dismissione - Presupposti di applicazione della tassa - Sussistono - Accoglimento appello Comune di Fiorenzuola.

Comm. Prov. Bologna, Sez. 35

Sentenza n. 25 del 24/11/01

Pres. Gigliotti F., Rel. Gigliotti F.

1) La tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani è prevista dal D.L.vo 507/93. Non contenendo tale norma la definizione di rifiuto, questa si può desumere dal D.L.vo 22/97 che definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della disposizione e di cui il detentore si disfi. Ne consegue che l'unica interpretazione possibile deve essere improntata al criterio della destinazione naturale all'abbandono, non rilevando né l'eventuale riutilizzazione, né la volontà di disfarsi della sostanza.

2) Presupposto dell'imposta è individuato dalla norma nel semplice fatto dell'occupazione ovvero della detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle zone pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree che non possono produrre rifiuti. Nel caso di specie l'attività di produzione di rifiuti speciali interessa complessivamente tutta l'area di pertinenza della società.

D.Lgs 507/93; D.Lgs 22/97

Red. Massima, Docimo L.

TARSU - Ambito di applicazione e presupposti - Applicabilità: tassabilità esclusivamente rifiuti solido urbani.

Comm. Prov. Forlì, Sez. 2

Sentenza n. 187 del 30/01/99

Pres. Contarini G., Rel. Contarini G.

La TARSU è applicabile esclusivamente ai rifiuti solido urbani limitatamente alle aree non produttive con esclusione dei rifiuti solidi speciali tossico nocivi. La superficie tassabile è costituita dall'area industriale non produttiva.

D.Lgs 507/93 art. 62,68,71; D.P.R.

215/82 art. 2; L. 146/94 art. 39

Red. Massima, Valeri P.

TARSU - Avviso di accertamento - Presupposto d'imposta.

Comm. Prov. Parma, Sez. 2

Sentenza n. 14 del 28/05/01

Pres. Mari R., Rel. Banchini M.

La norma dell'art. 62 D.Lgs. 507/1993 deve essere interpretata nel senso che essa impone da un lato che non si possa scendere nel dettaglio valutando caso per caso e locale per locale la effettiva produzione di rifiuti, e dall'altro lato che vadano sottoposti a tassazione tutti quei

locali che, in tema di attività produttiva, si inseriscano nell'attività svolta costituendo o parte principale o parte accessoria della stessa, mentre vadano esclusi quei locali che prevedano una sporadica presenza dell'uomo e/o che comunque non siano collegati in modo costante e necessario all'attività principale. Di conseguenza, applicando tale principio alle civili abitazioni, ne discende che devono essere sottoposti a tassazione non solo i locali principali, in cui si svolge normalmente la vita domestica, ma anche tutti quei locali collegati al normale fluire della vita quotidiana, quali cantine, solai ed autorimesse.

D.Lgs 507/93, art. 62

Red. Massima, Gobbi D.

TARSU - Superficie tassabile - Criteri oggettivi di determinazione - Onere della prova a carico del contribuente.

Comm. Prov. Parma, Sez. 4

Sentenza n.72 del 24/07/01

Pres. Ciccio G., Rel. Cornelli L.

Compete al contribuente dimostrare la intassabilità delle aree accessorie rispetto a quella principale sulla base dei seguenti principi: 1) per loro natura: inaccessibilità all'uomo, sottotetti, vani con accesso estremamente limitato per mancanza di altezza od altro, vani in abbandono, locale caldaia etc... 2) per la loro obiettiva condizione di non utilizzabilità nel corso dell'anno: attraverso la mancanza di allacciamento ai servizi di rete; 3) per la loro destinazione d'uso: come meri depositi di materiali in disuso o di uso non frequente.

D.Lgs 507/93 artt. 62, 65 e 73; Cass. n. 9524 del 29.9.97

Red. Massima, Belluzzi O.

TOSAP

TOSAP - Avvisi di accertamento - Modalità di calcolo - Rigetto appello del Comune.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 8
Sentenza n. 244 del 29/11/01
Pres. Casadei F., Rel. Brioli G.*

Ai sensi dell'art. 45 del D Lgs. 507/93 la TOSAP deve essere calcolata in relazione alle ore di effettiva occupazione. Ciò considerato è da valutare illegittimo il regolamento comunale che pur stabilendo fasce orarie di dodici ore per l'occupazione degli spazi, ne consente in concreto l'occupazione per un periodo inferiore. Infatti il legislatore, anche stabilendo fasce orarie di tassazione, non ha rinunciato al criterio di applicazione della stessa in relazione alle ore di effettiva occupazione. Il Regolamento comunale va, quindi, disapplicato.

*D.Lgs 507/93, art. 45
Red. Massima, Docimo L.*

TOSAP - Avviso di accertamento - Motivazione - Parziale accoglimento dell'appello del contribuente.

*Comm. Prov. Bologna, Sez. 11
Sentenza n. 138 del 10/10/01
Pres. Casadei F., Rel. Reina V.*

Nel giudizio tributario l'Ente accertatore assume la veste di parte attrice e, co-

me tale, è tenuto a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito vantato. Ciò stante, il concessionario non può limitarsi ad affermare che la valutazione è stata fatta in conformità ai criteri di legge, ma deve fornire la prova degli elementi di valutazione adottati e dei fatti costitutivi del credito vantato.

Red. Massima, Docimo L.

TOSAP - Determinazione della tassa e tariffe - Avviso di accertamento - Legittimità costituzionale - Motivazione - Applicazione criteri di quantificazione di suolo pubblico.

*Comm. Prov. Parma, Sez. 1
Sentenza n. 56 del 27/09/01
Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.*

1) Non è fondata la questione riferita alla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 47 del D.Lgs. 507/93, viste le sentenze 96/2001 della Corte Costituzionale e n.7347/2000 della Corte di Cassazione, alle quali si rinvia. 2) E'da ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione dell'atto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, come verificatosi nel caso di specie. 3) In caso di occupazioni del sottosuolo e soprasuolo di strade non si sommano le diverse occupazioni effet-

tuare, ma si ha riguardo ad ognuna di esse con arrotondamento all'unità di misura, che nel caso di specie è il km lineare. Quanto determinato dall'amministrazione può essere contestato dal contribuente con idonea documentazione probatoria, cosa non verificatasi nel caso di specie. Al contrario la società concessionaria ha fornito ampia prova dell'esistenza dell'occupazione.

D.Lgs 507/93 art. 47; Corte Cost. 96/01; Cass. 7347/00

Red. Massima, Docimo L.

INDICE

| | | |
|--|------|----|
| Presentazione | Pag. | 5 |
| Legenda | Pag. | 8 |
| Accertamento imposte sui redditi | Pag. | 9 |
| Catasto e servizi tecnici erariali | Pag. | 19 |
| Contenzioso tributario 1992 | Pag. | 20 |
| ICI | Pag. | 24 |
| ICIAP | Pag. | 27 |
| ILOR | Pag. | 29 |
| Imposta di Registro, di Trascrizione e varie | Pag. | 32 |
| Imposta sulle Successioni e Donazioni | Pag. | 36 |
| INVIM | Pag. | 38 |
| IRAP | Pag. | 41 |
| IRPEF | Pag. | 43 |
| IRPEG | Pag. | 51 |
| IVA | Pag. | 55 |
| Riscossione delle imposte | Pag. | 63 |
| TARSU | Pag. | 65 |
| TOSAP | Pag. | 67 |

Finito di stampare
dalla Ramberti Arti Grafiche
nel mese di Settembre 2004

